

Credito Valtellinese

Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari

Ai sensi dell'articolo 123-bis TUF
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

**RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2016
APPROVATA DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 FEBBRAIO 2017**

INDICE

PAGINA

Glossario	6
PREMESSA	7
1. PROFILO DELL'EMITTENTE	9
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI	13
3. COMPLIANCE	15
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	16
4.1. Nomina e sostituzione	16
4.2. Composizione	18
4.3. Ruolo del Consiglio di Amministrazione	21
4.4. Organi Delegati	27
4.5. Altri consiglieri esecutivi	28
4.6. Amministratori Indipendenti	28
4.7. Lead Independent Director	29
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	30
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO	31
7. COMITATO PER LE NOMINE	32
8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE	34
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	36
10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI	37
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	40
11.1. Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	49
11.2. Responsabile della funzione di Internal Audit	49
11.3. Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001	51
11.4. Società di revisione	51
11.5. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali	52

11.6 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	52
12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	54
13. NOMINA DEI SINDACI	56
14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE	59
15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	62
16. ASSEMBLEE	63
17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO	65
TABELLE	66

GLOSSARIO

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Cod. civ./ c.c.: il codice civile.

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Emittente: l'emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123 - bis TUF

Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

PREMESSA

La trasformazione di Credito Valtellinese da società cooperativa per azioni in società per azioni

Con la Legge 24 marzo 2015, n. 33 (conversione del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”) il Parlamento ha definitivamente approvato la riforma delle banche popolari, prevedendo l’obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche, costituite in forma di società cooperativa, con attivo superiore a 8 miliardi di euro (art. 29, commi 2-bis e 2-ter, del Testo Unico Bancario), ovvero, alternativamente, la riduzione dell’attivo sotto la soglia prevista o la liquidazione volontaria, pena la revoca delle autorizzazioni operative.

La legge di riforma prevedeva altresì, per le banche popolari autorizzate al momento dell’entrata in vigore del Decreto, l’obbligo di adeguarsi a quanto stabilito dall’articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del TUB entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia. Le disposizioni secondarie di attuazione della riforma approvate dalla Banca d’Italia sono entrate in vigore il 27 giugno 2015. Da tale data decorreva, quindi, il termine di 18 mesi, entro cui le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro avevano l’obbligo di trasformarsi in Società per azioni.

In relazione a quanto sopra, tenuto conto che il valore dell’attivo del Credito Valtellinese supera la soglia di 8 miliardi di euro, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha provveduto a convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci per l’approvazione della trasformazione in società per azioni e l’adozione di un nuovo Statuto sociale. In data 29 ottobre 2016 l’Assemblea straordinaria dei soci ha dunque deliberato la trasformazione del Credito Valtellinese in società per azioni e conseguentemente approvato un nuovo Statuto sociale. Il 31 ottobre 2016, con l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio della deliberazione dell’Assemblea straordinaria, è divenuta efficace la trasformazione di Credito Valtellinese in società per azioni.

Il nuovo Statuto di Credito Valtellinese Società per Azioni

L’operazione di Trasformazione ha comportato una necessaria rivisitazione dell’attuale Statuto sociale di Credito Valtellinese al fine di adattare quest’ultimo alla nuova forma societaria. In tale ottica, è stato definito il nuovo testo statutario con l’obiettivo principale di adeguare le previsioni vigenti non più compatibili con il nuovo status della Banca di società per azioni, intervenendo altresì su altri aspetti finalizzati ad allineare lo statuto stesso alla best practice del settore, anticipando tra l’altro alcune previsioni della Circolare 285 destinate a entrare in vigore solo a partire dalla seconda metà del 2017.

Le principali tematiche oggetto di intervento hanno riguardato:

- **OGGETTO SOCIALE:** l’oggetto sociale è stato modificato per eliminare i riferimenti alla mutualità propri dello statuto di una banca popolare;
- **AMMISSIONE A SOCIO:** sono state abrogate tutte le previsioni relative all’ammissione a Socio in quanto non compatibili con la forma della società per azioni ammessa alle negoziazioni su mercati regolamentati;
- **CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA:** ai sensi dell’articolo 2369 del codice civile, è stata prevista la convocazione unica, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
- **DELEGA A PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA:** in ragione del mutamento della forma sociale, viene meno la qualità di Socio quale requisito soggettivo che deve sussistere in capo al delegato per poter partecipare all’assemblea, così come non è più contemplato il limite al numero di deleghe proprio delle cooperative bancarie quotate, cui subentra il regolamento dell’art. 2372 del codice civile;
- **NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE:** l’articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico Intermediazione Finanziaria” o “TUIF”) prevede che, salvo che lo statuto disponga diversamente, la società designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto; in merito, di prevedere che è facoltà del Consiglio di Amministrazione procedere alla designazione in questione;

- **COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:** in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di corporate governance (Circolare 285), è stato fissato in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- **SCRUTINIO SEGRETO PER LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI DI NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI:** è stato abrogato in quanto costituisce una peculiarità delle sole società cooperative;
- **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:** possono presentare liste per l'elezione dei consiglieri azionisti in possesso della percentuale di capitale sociale prevista dalle norme applicabili (si veda l'art. 144-quater Regolamento Emittenti); anche il Consiglio di Amministrazione può presentare una propria lista, ma di massimo 12 candidati su 15 ed in maggioranza (7 su 12) indipendenti. In questo modo, si assicura che, anche nel caso in cui la lista del Consiglio fosse l'unica presentata, saranno comunque eletti nel Consiglio di Amministrazione almeno 3 amministratori direttamente individuati dall'Assemblea degli azionisti. Inoltre, le modalità di nomina sono state comunque predisposte per garantire, nella misura più ampia possibile, la presenza di 3 consiglieri di designazione da parte di minoranza. Anche in caso di presentazione di una sola lista da parte degli azionisti, infatti, da questa possono essere tratti al massimo 12 consiglieri, mentre i restanti 3 sono eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa, ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica;
- **REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI:** sono recepiti in Statuto i requisiti di indipendenza previsti nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e di fissare sin da subito il numero minimo di consiglieri indipendenti e di consiglieri non esecutivi in conformità a quanto previsto nelle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia (Circolare 285) che entreranno in vigore il 30 giugno 2017;
- **ELIMINAZIONE DEL COMITATO DEI PROBIVIRI:** trattandosi di un organismo sostanzialmente previsto dall'ordinamento italiano per le banche popolari (si veda, in particolare, articolo 30, comma 5, TUB), lo Statuto non prevede più detto Comitato.

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Premessa


Il Credito Valtellinese, con sede in Sondrio fondata nel 1908, è società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario. L'attività della banca è incentrata sui principi di solidarietà ed è fortemente orientata a garantire il miglioramento del benessere economico, culturale e sociale dei territori di riferimento.

La società è quotata al MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Alla data di approvazione della presente Relazione il Gruppo Credito Valtellinese è presente sul territorio nazionale con un network di 503 Filiali, in undici regioni, attraverso due banche del territorio che connotano l'“Area Mercato”, ciascuna focalizzata in via esclusiva nelle specifiche aree di radicamento storico.

Il Gruppo bancario Credito Valtellinese è attualmente costituito oltre che dalle banche territoriali Credito Valtellinese e Credito Siciliano, anche da società di finanza specializzata e società di produzione per la fornitura di servizi specialistici a tutte le società del Gruppo, per il conseguimento di sinergie ed economie di scala. Il modello organizzativo del Gruppo si fonda pertanto sulla piena valorizzazione delle competenze distintive di ciascuna componente, con l'obiettivo di conseguire la massima efficienza e competitività, sulla correlazione funzionale e operativa delle stesse, sull'adozione nel governo dei processi aziendali delle medesime regole e metodologie. Ciò consente di superare i vincoli dimensionali e beneficiare pienamente del vantaggio di prossimità rispetto agli ambiti territoriali di elezione, coniugando efficacemente specializzazione e flessibilità, funzioni produttive e attività distributive.

Struttura del Gruppo Credito Valtellinese



Il disegno imprenditoriale unitario

Connotato essenziale del Gruppo Credito Valtellinese è l'esistenza di un disegno imprenditoriale unitario, formalizzato e conosciuto, comune alle diverse Società del Gruppo, che sono quindi chiamate a realizzarlo attraverso l'identificazione di:

- obiettivi e piani strategici comuni e delle singole Società;
- piani operativi comuni e delle singole Società;
- modelli previsionali e di controllo annuali comuni e delle singole Società;
- *budget* annuali dei costi non finanziari di Gruppo e delle singole Società;
- ordinamento organizzativo di Gruppo.

Queste componenti sono approvate dai competenti organi della Capogruppo e quindi fatte proprie, per quanto di pertinenza, dagli organi delle singole Società.

Alla Capogruppo competono la gestione e il controllo delle tematiche di carattere strategico e delle politiche settoriali di Gruppo. In particolare, anche sulla base di apposite convenzioni, il Credito Valtellinese svolge in forma accentrata i seguenti servizi:

- la pianificazione e il controllo strategico e gestionale;
- l'elaborazione delle strategie delle politiche commerciali, della comunicazione e delle iniziative sul territorio;
- lo sviluppo e il monitoraggio del modello imprenditoriale unitario e la realizzazione dei progetti da realizzare per l'implementazione delle linee strategiche del Gruppo;
- la gestione e la formazione delle risorse umane;
- la gestione amministrativo-contabile e la consulenza in materia fiscale;
- l'assistenza e la consulenza per le questioni legali; la consulenza in materia societaria e legale;
- il coordinamento dell'attività di auditing sui processi operativi;
- il monitoraggio dei rischi assunti nell'ambito dell'attività bancaria;
- l'indirizzo, il coordinamento e reporting nella definizione del modello di compliance del Gruppo.

Il rispetto del disegno unitario

Il rispetto del disegno unitario, di cui si sono delineate le componenti essenziali, è assicurato sia attraverso una precisa regolamentazione della formazione, approvazione e variazione delle componenti stesse, vincolanti per le Società del Gruppo assoggettate, anche statutariamente, ai poteri di direzione e coordinamento della Capogruppo, sia attivando meccanismi di controllo sulla conformità delle decisioni delle singole Società.

Il disegno imprenditoriale unitario si realizza, quindi, concretamente attraverso le decisioni, e la conseguente attività: la Capogruppo attua definizione, governo e controllo del disegno imprenditoriale unitario, coordina e indirizza le fasi centrali dei processi di produzione amministrativa e gestionale, gestisce in forma unitaria e accentrata, sulla base di apposite convenzioni, determinati servizi inerenti a detti processi.

L'organizzazione del Gruppo è basata, per quanto concerne la fase realizzativa, sui seguenti principi, suddivisi nelle seguenti aree:

1 Area Mercato: formata dalle banche territoriali;

2 Area della Finanza specializzata: composta da Global Assicurazioni e Global Broker;

3 Area della Produzione: formata dalle società Creval Sistemi e Servizi e Stelline Real Estate.

L'organizzazione del Gruppo poggia, poi, su di un chiaro e formalizzato processo decisionale, che assicura la trasparenza, la razionalità e la condivisione delle decisioni, in quanto basato sulla partecipazione al processo decisionale di tutte le componenti del Gruppo fornite dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza. Il corretto funzionamento del processo decisionale e il relativo controllo è assicurato, da un lato, da un ordinamento organizzativo di Gruppo completo e formalizzato, dall'altro, da un organico e coerente sistema di attribuzioni di poteri decisionali.

Questo sistema si propone di:

- perseguire con efficacia il disegno imprenditoriale comune;
- consentire il pieno esercizio dell'azione di direzione, coordinamento e controllo che compete alla Capogruppo;
- perseguire con fermezza la stabilità e l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle diverse componenti del Gruppo con il contenimento degli aspetti di rischio.

Il processo decisionale si uniforma quindi ai seguenti indirizzi:

- le decisioni di rilievo concernenti iniziative e attività non specifiche delle singole Società debbono essere prese con il concorso determinante dei comparti "specializzati" all'interno del Gruppo;
- le decisioni concernenti componenti del disegno unitario proprie delle controllate, le proposte da sottoporre all'esame delle assemblee e quelle in genere di straordinaria gestione debbono essere adottate previo conforme parere favorevole della Capogruppo;
- le decisioni concernenti le attività "commerciali" delle Società devono seguire gli indirizzi definiti a livello di Gruppo;
- le deleghe di poteri in tema di affidamenti e di gestione corrente devono essere regolate in modo omogeneo a quelle della Capogruppo, al fine della limitazione del rischio, pur tenendo conto delle peculiarità dell'attività e dell'organizzazione delle singole Società.

Il controllo sulla realizzazione del disegno unitario

Il controllo sulla realizzazione del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo Credito Valtellinese viene assicurato attraverso i seguenti strumenti:

- controllo sui conti (controlli periodici dei dati contabili di Gruppo e delle singole Società);
- controllo sull'andamento del Gruppo e delle singole Società rispetto alle previsioni (controllo sul modello di simulazione dell'andamento finanziario di Gruppo e delle singole Società, controllo sull'attuazione dei piani, dei budget e dei principali progetti);
- controllo sul processo decisionale;
- controllo sullo sviluppo organizzativo delle Società del Gruppo;
- sistema di controlli interni alle Società e controlli dell'Auditing in ordine all'efficacia dei controlli interni e sulle anomalie;
- controllo dei rischi.

Modello di amministrazione e controllo

Il Credito Valtellinese adotta il modello di amministrazione e controllo tradizionale, attraverso i seguenti Organi Sociali:

- Assemblea, organo sovrano che si colloca in posizione apicale, rispetto alla supervisione, gestione e controllo, in cui si realizza la rappresentanza del corpo sociale e quindi dei territori di riferimento.
- Consiglio di Amministrazione, cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Banca e l'attuazione del disegno unitario di Gruppo, anche mediante le attività delegate al Comitato Esecutivo; nell'ambito del Consiglio sono stati altresì istituiti comitati consultivi per la formulazione di proposte all'Organo Amministrativo (Comitato Rischi, Comitato Nomine, Comitato Remunerazione e Comitato Operazioni con Parti Correlate).
- Collegio Sindacale, a cui spetta, secondo quanto disposto dall'art. 149 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) il compito di vigilare:
 - sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Banca per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Banca, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
 - sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Banca alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

La scelta del modello tradizionale, da sempre adottata, appare tuttora pienamente rispondente alla finalità di garantire l'efficienza del processo deliberativo e gestionale. L'efficacia del modello è stata peraltro sperimentata nell'arco del secolo di vita dell'Istituto, avendo dato prova di adeguatamente tutelare e valorizzare le istanze e le esigenze della base sociale, nel quadro di una sana e prudente gestione e dell'efficacia complessiva dei sistemi di controllo.

La presente relazione è redatta in ottemperanza alle disposizioni del TUF - art. 123-bis - ed è predisposta in conformità al "Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - IV edizione", pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2015.

La relazione contiene altresì le informazioni previste da altre disposizioni, con particolare riguardo all'art. 144-decies del Regolamento Emittenti.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis TUF) alla data del 31 dicembre 2016

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)

Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato - composto da sole azioni ordinarie (TABELLA 1) - alla data del 31 dicembre 2016 ammonta a 1.846.816.830,42 euro suddiviso in n. 1.108.872.369 azioni ordinarie prive del valore nominale. Si rammenta che in data 28 aprile 2012 l'Assemblea straordinaria dei Soci eliminò l'indicazione del valore nominale delle azioni.

Le azioni conferiscono uguali diritti, sia per il riparto degli utili, sia per la distribuzione del residuo attivo in caso di liquidazione della Banca. I dividendi sulle azioni si prescrivono trascorso un quinquennio dal periodo indicato per il pagamento e l'ammontare degli stessi verrà devoluto alla riserva legale, come previsto dall'articolo 42 dello Statuto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il 29 ottobre 2016 ha deliberato un'operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie Creval nel rapporto n. 1 nuova azione ordinaria, priva di indicazione di valore nominale, con godimento regolare, ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti, prive di valore nominale.

La data di esecuzione del raggruppamento, che sarà concordata con Borsa Italiana, verrà successivamente comunicata al mercato, fermo restando che l'Assemblea ha fissato il termine ultimo al 31 dicembre 2017.

Non sono previsti piani di incentivazione a base azionaria che comportino aumenti di capitale, anche gratuiti.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Non esiste alcuna limitazione o restrizione alla libera trasferibilità delle azioni.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)

Alla data del 31 dicembre 2016, sulla base delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF, nessun soggetto partecipa direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% al capitale sociale sottoscritto.

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)

Non sono previsti sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)

Non vi è alcuna restrizione al diritto di voto.

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza dell'esistenza di accordi tra azionisti di cui all'art. 122 del TUF.

h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1)

Il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono, in caso di cambiamento di controllo della società.

Non sussistono disposizioni statutarie in materia di OPA.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)

Alla data di redazione della presente Relazione, non risulta conferita al Consiglio di Amministrazione alcuna delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile.

l) Attività di direzione e coordinamento (ex. Art. 2497 e ss. c.c.)

La Banca non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile.

Si precisa che:

- le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera i) ("gli accordi tra la società e gli amministratori ...") sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata alla remunerazione degli amministratori;
- le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera l) ("le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori (...) nonché alla modifica dello Statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva") sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione.

3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

La Banca ha adottato il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., e successivamente emendato nel luglio 2015, disponibile alla pagina web <http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance/corporategovernance.htm>

La Banca ha peraltro aderito sin dal marzo del 2000 al Codice di Autodisciplina delle Società quotate nel testo raccomandato dalla Borsa Italiana S.p.A. e, a partire dall'Assemblea del 2001, ha provveduto a sottoporre ai Soci una comunicazione sul sistema di governo adottato e sull'adesione al richiamato Codice.

La Società e le sue controllate aventi rilevanza strategica non sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzino la struttura di *corporate governance*.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera I), TUF)

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le indicazioni dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha la facoltà di presentare una propria lista di candidati (la "Lista del CdA"). Le liste sono composte da un minimo di 3 sino ad un massimo di 15 candidati, ad eccezione della Lista del CdA che può contenere al massimo 12 candidati. La maggioranza dei componenti della Lista del CdA, al momento dell'elezione, deve essere indipendente. Nelle liste, i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono essere espressamente indicati i candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza.

Ciascuna lista dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che almeno un terzo dei componenti della lista appartenga al genere meno rappresentato. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che consentano l'identificazione dei depositanti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con altre modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Ciascuna lista, ad eccezione della Lista del CdA, deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati: accettano irrevocabilmente la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e dichiarano eventualmente se sono "indipendenti" ai sensi dello Statuto. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, non sono ammesse in votazione. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati decide il Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente e alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Sulla non ammissibilità della Lista del CdA decide, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori, il Collegio Sindacale.

Ogni Socio può votare una sola lista. Fermo restando che ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste (ivi compresa l'eventuale Lista del CdA) che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle liste da parte degli Azionisti, all'elezione dei Consiglieri si procede come segue:

- a** dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la "Prima Lista") vengono tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sino a 12 Consiglieri. I restanti 3 Consiglieri sono tratti, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le altre liste (la "Seconda Lista");
- b** nel caso in cui la Prima Lista non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della Prima Lista e i restanti Consiglieri saranno tratti tutti dalla Seconda Lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

- c** nel caso in cui la Seconda Lista non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere, i restanti Consiglieri saranno tratti dalla terza lista più votata, poi, se del caso, dalla quarta e quindi da quelle che risultino via via più votate, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;
- d** qualora il numero di candidati inseriti nelle liste risulti inferiore a quello degli Amministratori complessivamente da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;
- e** nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa verranno tratti gli Amministratori sino al numero massimo di 12. I restanti Amministratori saranno eletti dall'Assemblea, a maggioranza relativa, ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi dello Statuto;
- f** se non sia stata presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera d), nell'ambito delle candidature che siano state presentate dagli Azionisti almeno 16 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione o unica convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 5;
- g** nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della Prima Lista contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati tratti dalla medesima lista aventi il requisito o i requisiti richiesti. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà ai componenti della Seconda Lista e poi via via alle liste più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;
- h** qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera g) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto. Alla sostituzione degli Amministratori si provvede, da parte del Consiglio, per cooptazione ai sensi dell'Articolo 2386 c.c. e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, secondo i criteri stabiliti dal combinato degli artt. 18 e 19 dello Statuto sociale.

Ai sensi della Disposizioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, e in coerenza con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dallo Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione - alla data di redazione della presente Relazione - ha adottato, previo parere formulato dal Comitato Nomine, un piano di successione, ai fini di assicurare l'ordinata successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare potenziali ricadute sui mercati finanziari e reputazionali. (*Criterio 5.C.2 del Codice 2011*).

4.2. Composizione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)

Le informazioni riguardanti la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica al 31 dicembre 2016 sono riportate nella Tabella 2 in appendice.

L'attuale Consiglio è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2016 per il triennio 2016-2018 e scadrà con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018. Il Consiglio è stato nominato sulla base di due liste, presentate secondo le modalità previste dallo Statuto sociale in vigore a quella data:

Lista n. 1 - INNOVAZIONE E TRADIZIONE

Lista presentata da n. 39 Soci, complessivamente rappresentanti n. 29.493.431 azioni, corrispondenti allo 2,659% del capitale sociale del Credito Valtellinese, i cui candidati sono di seguito elencati, nel medesimo ordine progressivo indicato nella lista.

1. Miro Fiordi nato a Sondrio il 20.11.1956
2. Elena Beccalli nata a Monza il 25.07.1973
3. Alberto Ribolla nato a Varese il 24.03.1957
4. Giovanni De Censi nato a Berbenno di Valtellina (SO) il 01.03.1938
5. Mariarosa Borroni nata a Saronno (VA) il 24.11.1960
6. Michele Colombo nato a Monza il 15.01.1963
7. Gabriele Cogliati nato a Cernusco Montevicchia (CO) il 14.03.1952
8. Isabella Bruno Tolomei Frigerio nata a Roma il 10.05.1963
9. Paolo Scarallo nato a Napoli il 17.08.1950
10. Paolo Stefano Giudici nato a Sondrio il 23.03.1965
11. Alberto Sciumè nato a Modena il 30.08.1949
12. Maria Elena Galbiati nata a Cabiato (CO) il 23.05.1947
13. Gionni Gritti nato a Sondrio il 25.02.1961
14. Livia Martinelli nata a Rovereto (TN) il 04.09.1958
15. Valter Pasqua nato a Roma il 09.01.1947

Lista n. 2 - GOCREDITO

Lista presentata da n. 9 Soci, complessivamente rappresentanti n. 4.246.807 azioni, corrispondenti allo 0,382% del capitale sociale del Credito Valtellinese, i cui candidati sono di seguito elencati, nel medesimo ordine progressivo indicato nella lista.

1. Flavio Ferrari nato a Bormio (SO) il 19.02.1955
2. Tiziana Mevio nata a Sondrio il 27.10.1954
3. Francesco Naccarato nato a Cortina (BL) il 01.08.1967
4. Gabriele Spiller nato a Bormio (SO) il 24.11.1968
5. Elisa Cavezzali nata a Venezia Mestre il 27.09.1979
6. Antonio Bartesaghi nato a Lecco il 29.04.1971
7. Gabriella Meroni nata a Milano il 28.06.1959
8. Saverio Bozzolan nato a Padova il 02.04.1967
9. Simona Pesce nata a Lugano (CH) il 24.05.1966
10. Ezio Geremia Trabucchi nato a Valdidentro (SO) il 31.08.1965
11. Patrizia Guglielmana nata a Lecco il 04.11.1958
12. Pierluigi Molla nato a Magenta (MI) il 19.11.1956
13. Aldo Mainini nato a Magenta (MI) il 20.04.1960
14. Laura Parigi nata a Milano il 12.01.1968
15. Patrizia Zanotta nata a Gravedona (CO) il 14.07.1970

Quale raccomandazione rivolta ai Soci ai fini di una adeguata identificazione delle candidature, in data 8 marzo 2016 sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.gruppocreval.com dedicato alle Informazioni per gli Azionisti, è stato pubblicato il documento "Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese". (*Criterio applicativo I.C.I. lett. h*).

L'Assemblea dei Soci tenutasi in data 23 aprile 2016 ha quindi nominato Consiglieri i Signori:

- Miro Fiordi, Elena Beccalli, Alberto Ribolla, Giovanni De Censi, Mariarosa Borroni, Michele Colombo, Gabriele Cogliati, Isabella Bruno Tolomei Frigerio, Paolo Scarallo, Paolo Stefano Giudici, Alberto Sciumè, Maria Elena Galbiati e Gionni Gritti, tratti dalla lista n. 1 "INNOVAZIONE E TRADIZIONE", che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- Flavio Ferrari e Tiziana Mevio, tratti dalla lista n. 2 "GOCREDITO", che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Il Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2016, ha nominato Miro Fiordi Presidente - con decorrenza 1° maggio 2016 - e Michele Colombo Vice Presidente della Società.

In data 29 luglio 2016, l'ing. Alberto Ribolla ha comunicato l'intenzione per motivi personali di rinunciare all'incarico di Consigliere con efficacia da tale data.

In considerazione delle dimissioni rassegnate dall'ing. Alberto Ribolla, in data 5 agosto 2016 il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto a integrare l'Organo Amministrativo nominando per cooptazione, sino alla data dell'Assemblea dei Soci del 29 ottobre 2016, Consigliere, ai sensi di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto sociale vigente in tale data, Livia Martinelli, tratta dalla lista "Innovazione e Tradizione", presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea dei Soci del 23 aprile 2016, lista a cui apparteneva l'amministratore cessato.

L'Assemblea ordinaria dei Soci, tenutasi in data 29 ottobre 2016, ha integrato la composizione dell'Organo Amministrativo nominando Consigliere - in sostituzione dell'ing. Alberto Ribolla - la dottoressa Livia Martinelli, che rimane in carica unitamente agli altri componenti del Consiglio fino all'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018.

A far tempo dalla data di chiusura dell'esercizio 2016 a quella della presente relazione non sono intervenuti cambiamenti nella composizione del Consiglio.

Il *curriculum vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione è disponibile sul sito internet della banca www.gruppocreval.com Sezione Governance - Consiglio di Amministrazione.

Tutti i Consiglieri di Amministrazione sono in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per la carica, come riportato nella Tabella 2 in appendice.

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Il Consiglio di Amministrazione, in adempimento a quanto previsto dallo Statuto e dalle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, ha approvato un "Regolamento relativo ai limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori" approvato altresì dagli organi amministrativi delle altre banche del Gruppo. *(Criterio applicativo I.C.3).*

Detto regolamento - che è stato aggiornato con delibera consiliare dell'11 dicembre 2012 - disciplina i limiti al numero degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo in società non appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese o nelle quali esso non detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

In particolare sono stati determinati limiti che si differenziano in funzione della carica di: Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Amministratore Delegato se nominato e di Amministratore, considerando gli incarichi ricoperti all'interno di un medesimo gruppo, per i quali è previsto un sistema di ponderazione. Sono considerate rilevanti al fine del calcolo le società quotate, le società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni, ovvero loro controllanti e controllate. Agli incarichi assunti in società appartenenti a uno stesso Gruppo è stato attribuito un peso più limitato.

Il regolamento prevede una formalizzata procedura di comunicazione al Consiglio di Amministrazione in caso di nomina in una società "rilevante" o di superamento del limite al numero degli incarichi, che attribuisce al Consiglio di Amministrazione, supportato dal Comitato Nomine, la facoltà di assumere le opportune decisioni, valutata la situazione.

I criteri del regolamento sono stati applicati nella composizione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

All'indirizzo web www.gruppocreval.com Sezione Governance è disponibile il regolamento.

Induction Programme

In considerazione dell'importanza della salvaguardia dello standing qualitativo e professionale dei vertici aziendali e della diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli aziendali, il Consiglio di Amministrazione della Società, anche in funzione dell'attività di direzione e coordinamento svolta in qualità di Capogruppo ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, nella riunione consiliare del 16 luglio 2013 ha approvato il "Regolamento Linee Guida in materia di Board Induction" volto a realizzare azioni periodiche di aggiornamento e approfondimento sull'operatività bancaria e, in particolare, in tema di rischio e controllo. *(Criterio applicativo 2.C.2.)*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che tutti gli Amministratori partecipino, sia successivamente alla nomina sia nel corso del loro mandato, a un percorso di approfondimenti tematici - strutturato e di alto profilo - che ha l'obiettivo di allineare le conoscenze dei destinatari su aspetti ritenuti rilevanti per il Gruppo e di stimolare la discussione e il confronto tra le diverse professionalità rappresentate negli Organi Amministrativi e di controllo, per aggiornare la conoscenza sui comportamenti attesi dai regolatori, anche per favorire l'identificazione di eventuali punti di miglioramento da introdurre nell'ambito del governo e del controllo dei rischi di Gruppo.

I destinatari individuati per gli approfondimenti tematici sono i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri effettivi del Collegio Sindacale delle Banche del Gruppo. Sono ricomprese anche le Direzioni Generali di ciascuna Banca, poiché l'attribuzione alla Direzione Generale di deleghe di poteri da parte del Consiglio di Amministrazione e la conseguente assunzione di compiti propri dell'organo aziendale richiedono i medesimi approfondimenti tematici.

In base ai temi trattati è possibile ampliare il perimetro dei fruitori alle altre Società del Gruppo, tenuto conto dell'oggetto sociale dell'entità stessa, della dimensione dell'esposizione al rischio rispetto al livello complessivo di Gruppo o di altri specifici aspetti. Analogamente, per temi particolarmente tecnici è possibile identificare alcuni specifici destinatari, come i membri del Comitato Rischi del Credito Valtellinese.

Sono ricompresi tra i destinatari i responsabili delle principali funzioni aziendali di Gruppo al fine di pre-

servare nel tempo il loro bagaglio di competenze tecniche e svolgere con consapevolezza il loro ruolo. Nello specifico, sono individuati per gli approfondimenti tematici i seguenti soggetti:

- Il Chief Operating Officer (COO), il Chief Lending Officer (CLO), il Chief Commercial Officer (CCO) e il Chief Financial Officer (CFO) del Credito Valtellinese;
- Funzioni aziendali di controllo (Chief Risk Officer, Responsabile della Direzione Audit del Credito Valtellinese, Responsabile della Direzione Compliance del Credito Valtellinese, Responsabile della Direzione Risk Management del Credito Valtellinese);
- Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Credito Valtellinese.

A seguito del rinnovo degli organi sociali, il Consiglio di Amministrazione ha approvato una soluzione, proposta da società specializzata, che prevede un piano formativo triennale 2016-2018 articolato come di seguito:

- Fundamental section: programma di inserimento e formazione per i membri di nuova nomina degli organi aziendali delle banche;
- Core section: programma di formazione per tutti i membri degli organi aziendali delle banche;
- In-depth section: programma di approfondimento congiunto degli organi aziendali delle banche.

4.3. Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Premessa

L'art. 26 dello Statuto sociale prevede che le convocazioni del Consiglio di Amministrazione avvengano in via ordinaria ogni mese. Nel corso del 2016 si sono tenute 21 riunioni del Consiglio di Amministrazione. La durata media delle riunioni è stata di quattro ore. (*Criterio applicativo I.C.1. lettera i*).

I Consiglieri hanno assicurato la loro presenza con assiduità: mediamente, la partecipazione alle riunioni è stata superiore al 93%. (*Criterio applicativo I.C.1. lettera i*).

Per l'esercizio in corso sono state programmate 16 riunioni e, alla data di redazione della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione si è riunito tre volte compresa la seduta di approvazione del presente documento.

Informativa al Consiglio di Amministrazione

Tutti gli Amministratori sono posti nelle migliori condizioni per deliberare con cognizione di causa attraverso la disponibilità della documentazione attinente i lavori consiliari, anche mediante la consultazione con sistemi di collegamento *on-line* dotati di idonee misure di sicurezza volte a garantirne la riservatezza. Sono altresì posti nelle migliori condizioni per approfondire la conoscenza delle dinamiche aziendali e degli orientamenti strategici del gruppo di appartenenza, anche attraverso la partecipazione ad apposite riunioni allargate agli esponenti degli organi di governo di tutte le società appartenenti al gruppo. Ampio novero di informativa è costantemente reso ai Consiglieri in merito a leggi e disposizioni attuative degli Organi di Vigilanza, ovvero relativa ad analisi di mercato e studi di settore.

La documentazione completa riferita ai lavori consiliari è resa disponibile *on-line* almeno due giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione; detto termine è regolarmente rispettato.

In caso di proposte che comportino la consultazione di documentazione complessa e voluminosa, le proposte formulate al Consiglio sono corredate da un documento che rappresenta in maniera sintetica il contenuto degli argomenti più rilevanti, allo scopo di agevolare il momento deliberativo. Peraltro, la possibilità di prendere visione preventiva delle pratiche è soggetta ad alcune limitazioni: non sono rese disponibili le pratiche:

- a** inerenti alla erogazione o revisione di crediti;
- b** inerenti al Personale, eccetto quelle di carattere generale;
- c** che - secondo quanto previsto dalla "Procedura interna al Gruppo Credito Valtellinese per la gestione e diffusione al mercato di informazioni di natura privilegiata, per la gestione e tenuta del registro delle persone

che hanno accesso alle informazioni di natura privilegiata e per l'effettuazione delle comunicazioni in tema di internal dealing" - si riferiscono, si sostanziano o comunque comportano la diffusione di "informazioni potenzialmente privilegiate". L'inibizione all'informativa preventiva può essere ulteriormente disposta dal Presidente, su proposta del Direttore Generale, ove ricorrano circostanze particolari, legate alla natura della deliberazione da assumere o a specifiche esigenze di riservatezza. (*Criterio applicativo I.C.5.*)

Tutta la documentazione relativa alle riunioni di Consiglio rimane disponibile tramite la procedura *on-line* senza limiti di tempo.

Già nel 2009 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato il "Regolamento delle riunioni degli Organi Amministrativi delle Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese", in coerenza con le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia. Nel documento sono disciplinati tempistica di diffusione, forme e contenuti della documentazione necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno da trasmettere ai singoli componenti. Vi sono altresì definiti compiti e doveri del Presidente del Consiglio di Amministrazione in punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai componenti degli organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno; documentazione e verbalizzazione del processo decisionale; disponibilità *ex post* di detta documentazione; trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza, quando previsto dalla normativa.

Ancora, il Consiglio di Amministrazione ha adottato il "Regolamento dei flussi informativi rivolti agli organi aziendali del Gruppo bancario Credito Valtellinese" anch'esso predisposto in linea con quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza. Detto documento identifica e disciplina in termini di periodicità e contenuto minimo i flussi informativi destinati al Consiglio di Amministrazione.

In detto Regolamento sono presi in considerazione i flussi di seguito indicati.

Flussi informativi derivanti da esercizio di poteri delegati

Struttura dei poteri delegati

Per ogni società del Gruppo tutte le delibere assunte dal Consiglio in materia di poteri delegati sono raccolte e ordinate in modo organico nel manuale "Struttura dei poteri delegati" pubblicato nella intranet del Gruppo, al fine di consentirne un'agevole consultazione nell'ambito aziendale. Il manuale è tenuto costantemente aggiornato sulla base delle delibere assunte dal Consiglio. Il Direttore Generale è autorizzato ad apportare al manuale modifiche connesse a variazioni nell'ordinamento organizzativo approvate dagli organi competenti e altre modifiche di carattere meramente formale che non abbiano alcuna significativa incidenza sulle deleghe di poteri deliberate dal Consiglio.

Informativa da parte dei titolari di delega

I titolari di deleghe sono tenuti a portare a conoscenza di ogni singola decisione assunta il Comitato Esecutivo (per le banche ove esso è presente) e, anche per importi globali, il Consiglio di Amministrazione. Le singole decisioni assunte dal Comitato Esecutivo devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

I flussi informativi di cui sopra di norma devono essere forniti all'organo aziendale competente nella prima adunanza successiva alla data in cui è stato esercitato il potere delegato.

Reporting sull'esercizio dei poteri delegati esercitati dalla Direzione Generale

I singoli componenti della Direzione Generale della Banca sono tenuti a fornire, per ogni adunanza del Consiglio d'Amministrazione, un *reporting* sulle decisioni assunte nell'esercizio dei poteri delegati.

Il *reporting* si sostanzia nella presentazione dell'estratto del registro tenuto in formato elettronico, nel quale

sono riportati il numero progressivo che identifica la singola decisione, la data in cui essa è stata assunta e una breve descrizione che ne rappresenta il contenuto.

Il flusso informativo ricomprende, di regola, le decisioni adottate nell'intervallo di tempo intercorrente tra una seduta e l'altra del Consiglio di Amministrazione.

Informativa sull'andamento del credito

Il Consiglio d'Amministrazione della Banca, attraverso apposito applicativo elettronico (W-PEF), è informato, in ogni adunanza, riguardo alle decisioni assunte dagli organi individuali e collettivi delegati all'esercizio di poteri in materia di credito. Sempre tramite l'applicativo W-PEF e con la medesima periodicità, il Consiglio di Amministrazione è informato in merito ai 20 maggiori affidamenti, dubbi esiti e sofferenze.

Flussi informativi provenienti da funzioni di controllo

Documento di coordinamento dei controlli di Gruppo

Il Gruppo è dotato di uno specifico documento, denominato "Documento di coordinamento dei controlli di Gruppo", che disciplina l'attività di revisione interna (*auditing*), *risk management* e presidio dei rischi di conformità (*compliance*).

Flussi informativi inviati dalla funzione di controllo

Il Documento di coordinamento dei controlli di Gruppo disciplina nel dettaglio i flussi trasmessi agli organi aziendali:

- dalla funzione di revisione interna;
- dalla funzione di compliance;
- dalla funzione di risk management.

Flussi informativi in merito alla situazione contabile

Tempistica e destinatari delle informazioni

Mediante un apposito applicativo denominato "Controllo di Gestione", la situazione contabile del mese precedente di ogni banca del Gruppo è predisposta da parte delle funzioni competenti in materia di amministrazione e pianificazione, nella prima decade di ogni mese.

Il predetto applicativo elabora altresì uno specifico report, denominato "Sintesi Consiglio", portato dalla Direzione Generale - con cadenza di norma mensile - all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione della Banca, attraverso il quale sono rappresentate le principali informazioni di sintesi riferite ai dati sia patrimoniali sia economici individuali e consolidati, posti a confronto con analoghi dati relativi al budget pianificato, ai risultati dei mesi precedenti e dello stesso periodo dell'esercizio precedente.

Flussi informativi e contratti infragruppo

Nell'ambito dei rapporti contrattuali infragruppo sono previsti periodici flussi informativi da parte della società fornitrice rivolti alla Direzione Generale della banca utente.

Flussi informativi destinati al Consiglio di Amministrazione

Relazione sul contenzioso passivo

La Direzione Generale della Banca riferisce al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale, in merito allo stato delle cause legali riguardanti il contenzioso passivo.

Relazione sulla gestione dei crediti non performing

La Direzione Generale della Banca riferisce al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale, sulla gestione dei crediti non performing della Banca.

Reportistica inerente la liquidità e il portafoglio titoli

La reportistica inerente la liquidità e il portafoglio titoli, dopo la presentazione al Comitato A.L.Co (Assets & Liabilities Committee) è portata dalla Direzione Generale all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di norma mensilmente.

Reportistica inerente la gestione dell'attività di ReoCo (Real Estate Owned Company)

Il Consiglio di Amministrazione riceve un report di norma su base trimestrale sull'attività di ReoCo, nel contesto delle attività dedicate al repossessioning e alla valorizzazione delle garanzie immobiliari, predisposto dal servicer incaricato e contenente informazioni sugli acquisti effettuati in asta, sui valori di aggiudicazione e sul business plan analitico di ogni singolo asset in portafoglio, comprendente in particolare una chiara strategia di way out e i relativi tempi e modalità di attuazione e l'IRR atteso.

Il Consiglio riceve altresì annualmente il Piano Previsionale ReoCo contenente una stima degli investimenti potenziali nell'anno, e lo sviluppo dei cash flows di tali investimenti.

Altri argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni consiliari

Il Presidente e la Direzione Generale, nella trattazione di argomenti specifici inerenti le attività della Banca posti all'ordine del giorno delle riunioni consiliari, invitano periodicamente alle adunanze i dirigenti responsabili delle funzioni aziendali competenti, per fornire agli Amministratori approfondimenti e delucidazioni. Il Direttore Generale cura che tali dirigenti si tengano a disposizione per i loro interventi, affinché la loro partecipazione ai lavori consiliari assicuri esaustività di informativa e di risposte alle questioni poste dai Consiglieri in merito alla gestione della Società. (*Criterio applicativo I.C.6.*)

Ruolo e funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha un ruolo centrale nella definizione, nel governo e nel controllo del disegno imprenditoriale unitario, in quanto a esso, sulla base delle disposizioni del Codice Civile e statutarie, sono riservati tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Banca, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Banca o dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Sulla base dell'art. 23 comma 3 dello Statuto, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione dell'assetto organizzativo e di governo societario nonché delle linee e degli indirizzi generali di gestione della Banca e del Gruppo e la verifica della loro corretta attuazione;
- l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, dei budget, della politica di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni del Gruppo;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- l'assicurazione di un efficace confronto dialettico con le funzioni di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;
- la costituzione di comitati interni agli organi aziendali previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente nonché dal Codice di Autodisciplina;
- la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni qualificate, così come definite dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze;
- la determinazione dei criteri per le elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali a valere sul fondo appositamente costituito o incrementato con la devoluzione di una quota degli utili netti annuali da parte dell'Assemblea dei Soci;
- la definizione del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo, la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente;
- le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente.

È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Banca e del Gruppo, monitorandone l'attuazione, definisce la struttura di governo societario della Banca e del Gruppo Credito Valtellinese. (*Criterio applicativo I.C.1. lettera a).*

Sulla base dei poteri delegati e delle principali policy aziendali, le operazioni più significative sotto il profilo degli impatti economico finanziari, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca esercita costantemente un attento monitoraggio sull'evoluzione strategica delle diverse aree di business, con particolare riferimento al controllo dei rischi assunti, un costante controllo di gestione, volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con riguardo ai profili tecnici gestionali di redditività, patrimonializzazione e liquidità ed un controllo di tipo operativo finalizzato alla valutazione delle varie tipologie di rischio cui l'operatività aziendale è esposta, che attiene prevalentemente alla sfera del risk management. (*Criterio applicativo I.C.1. lett. b).*

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della banca e delle sue controllate; valuta periodicamente la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi; nel caso emergano carenze o anomalie, adotta con tempestività idonee misure correttive. (*Criterio applicativo I.C.1. lett. c).*

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito la periodicità mensile con la quale gli organi delegati riferiscono al Consiglio stesso in merito alle deleghe esercitate. *(Criterio applicativo I.C.I., lett. d).*

Il Consiglio valuta, di norma nel corso di ogni adunanza, i risultati gestionali di periodo, confrontando i risultati conseguiti con quelli programmati. *(Criterio applicativo I.C.I., lett. e).*

Ai sensi di Statuto e delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione l'esame e l'approvazione delle operazioni che rivestono un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società. *(Criterio applicativo I.C.I., lett. f).*

Nella riunione consiliare del 17 gennaio 2017 è stato confermato alla società SpencerStuart l'incarico di assistenza per l'autovalutazione del funzionamento, della composizione e della dimensione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2016. Come per gli esercizi precedenti, è stata applicata la metodologia delle interviste dirette e strutturate, basate su un questionario accompagnato da un confronto delle prassi operative con le best practice. *(Criterio applicativo I.C.I., lett. g).*

Ancora, alla Società di Consulenza SpencerStuart - sempre nel gennaio 2017 - è stato altresì conferito un secondo incarico di consulenza e assistenza al Comitato per la Remunerazione, nello svolgimento delle attività 2017.

L'autovalutazione sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati, per l'esercizio 2016, nonché sulla loro dimensione e composizione, sulle caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale, di genere e di anzianità di carica dei rispettivi componenti si è svolta mediante interviste individuali ai Consiglieri, aventi per oggetto le tre componenti dell'autovalutazione previste dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana (dimensione, composizione, funzionamento), sulla scorta di una "Guida d'intervista" trasmessa preventivamente. Si è poi proceduto ad una intervista di carattere qualitativo con i componenti il Collegio Sindacale, il Direttore Generale, il responsabile Internal Audit e il responsabile Direzione Compliance. *(Criterio applicativo I.C.I., lett. i).*

L'autovalutazione condotta sull'esercizio 2016 conferma un quadro molto positivo. La percentuale di risposte in adesione totale o parziale agli argomenti proposti è risultata pari al 92%, in ulteriore crescita rispetto ai risultati molto positivi già riscontrati negli anni precedenti. È stato confermato il generale apprezzamento per le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, specie in un momento di forte trasformazione della Banca e di situazione generale di mercato particolarmente complessa. Situazione che richiede un forte impegno dei Consiglieri per garantire una adeguata partecipazione e contributo ai lavori del Consiglio e dei singoli Comitati endo-consiliari.

Le modalità operative hanno favorito l'instaurarsi del clima positivo e costruttivo in cui si svolgono le riunioni. Sono apprezzate la continuità e la presenza alle riunioni di tutti i Consiglieri, la riservatezza con la quale sono trattate le informazioni, la verbalizzazione delle domande e delle argomentazioni espresse dai Consiglieri. L'attuale dimensione viene ritenuta adeguata dalla maggioranza dei Consiglieri, in quanto consente da un lato la presenza di competenze complementari dall'altro una adeguata ed efficace composizione dei Comitati endo-consiliari.

26 Unanime il consenso sulla interpretazione del proprio ruolo e delle funzioni non esecutive svolte dal Presidente, nuovo in questa posizione, ma con una forte conoscenza della Banca; cosa che ha consentito una guida efficace dei lavori consiliari, con una ottima capacità di focalizzazione sulle tematiche più strategiche per la Banca e su tutte le tematiche di controllo.

Le interrelazioni con il Direttore Generale sono sempre risultate positive e la sua partecipazione ai lavori consiliari, oltre a quella della prima di linea di management sulle aree di rispettiva competenza, ha consentito ai Consiglieri di potere avere un quadro chiaro e dettagliato delle tematiche affrontate e di ben comprendere il rationale delle proposte sottoposte all'approvazione dell'organo consiliare.

È stato ulteriormente confermato il consenso, già manifestato negli ultimi anni, per l'accessibilità delle in-

formazioni via web sugli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio, anche in modalità sequenziale. Analogamente confermata la piena soddisfazione per la elevata qualità delle verbalizzazioni dei lavori consiliari, che assicurano completezza di rappresentazione e adeguato livello di precisione.

E' stato manifestato apprezzamento per le attività dei Comitati endo-consiliari, con particolare enfasi sul lavoro svolto dal Comitato Rischi. C'è un assoluto consenso sul fatto che i Comitati svolgono il proprio ruolo con adeguata autonomia e autorevolezza, e supportano sistematicamente ed efficacemente i lavori del Consiglio. *(Criterio applicativo 1.C.1., lett. i).*

Non è prevista alcuna autorizzazione in via generale e preventiva da parte dell'assemblea di deroga al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ. *(Criterio applicativo 1.C.4.).*

4.4. Organi Delegati

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di nominare un Amministratore Delegato.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente non sono attribuite deleghe gestionali in generale né, in particolare, con specifico riferimento all'elaborazione delle strategie aziendali *(Criterio applicativo 2.C.1.).*

Nei casi di assoluta urgenza il Presidente su proposta del Direttore Generale o dell'Amministratore Delegato, se nominato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi materia od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di portare a conoscenza del Consiglio nella sua prima adunanza le decisioni assunte *(Principio 2.P.5.).*

Il Presidente, a sensi di Statuto, vigila sull'andamento della Società, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, favorendo la dialettica interna e assicurando il bilanciamento dei poteri, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, avendo cura che siano effettuati adeguati approfondimenti durante le sessioni consiliari e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri, anche in via preventiva.

Comitato esecutivo (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) TUF)

L'art.25 dello Statuto sociale prevede che il Comitato Esecutivo sia composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, designati annualmente dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva all'Assemblea ordinaria dei Soci.

Ne fanno parte di diritto un Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato. Il Comitato è presieduto dall'Amministratore Delegato o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Alla data di chiusura dell'esercizio 2016 e alla data della presente relazione il Comitato esecutivo risulta composto dal Vice Presidente Michele Colombo, dagli Amministratori Giovanni De Censi, Gabriele Cogliati, Gianni Gritti e Livia Martinelli.

Nel corso del 2016 si sono tenute 9 riunioni del Comitato Esecutivo. La durata media delle riunioni è stata di circa due ore. *(Criterio applicativo 1.C.1. lettera i)*

I Consiglieri hanno assicurato la loro presenza con assiduità: la percentuale di presenza alle riunioni si è attestata al 95% circa. (*Criterio applicativo 1.C.1. lettera i*)

Per l'esercizio in corso sono state programmate 10 riunioni, una delle quali si è già tenuta alla data della presente Relazione.

Al Comitato Esecutivo sono attribuite principalmente facoltà di gestione corrente e in materia di affidamenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì delegato al Comitato Esecutivo i seguenti poteri:

- erogare e revisionare ogni e qualsiasi affidamento fino all'importo massimo di 50.000.000,00 di euro per ogni posizione;
- approvare convenzioni con Società, Consorzi od Enti;
- approvare la partecipazione a consorzi di garanzia e di collocamento;
- acquistare, vendere o permutare, automezzi, macchinari, beni mobili, di qualsiasi tipo e beni immateriali;
- acquistare, vendere o permutare immobili;
- stipulare appalti pubblici e privati;
- approvare piani di rientro, passaggi a perdite, cessioni di credito, transazioni, arbitrati e altre figure equivalenti che comportino una perdita per la banca non eccedente 1.500.000 euro;
- rilasciare il giudizio di compatibilità per le delibere di fido di qualunque ammontare assunte dalle altre banche del Gruppo;
- concludere locazioni e affittanze attive e passive;
- acquistare, dismettere e ogni altra determinazione in materia di partecipazioni non qualificate, così come definite dalle disposizioni della Banca d'Italia;
- deliberare il Portafoglio Globale, i Portafogli Modello, le Strategie di investimento ed eventuali interventi o modifiche in materia;
- esprimere pareri su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Informativa al Consiglio

A norma del quinto comma dell'Art. 24 dello Statuto, le delibere adottate dal Comitato Esecutivo sono regolarmente portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, di norma con cadenza mensile.

4.5. Altri consiglieri esecutivi

Alla data di approvazione della presente relazione non sono presenti altri Consiglieri esecutivi oltre ai componenti del Comitato esecutivo. (*Criterio applicativo 2.C.1*).

4.6. Amministratori Indipendenti

28

Il Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2016- 2018 nominato dall' Assemblea ordinaria dei Soci riunitasi il 23 aprile 2016 annovera sei amministratori indipendenti: Elena Beccalli, Mariarosa Borroni, Maria Elena Galbiati, Paolo Stefano Giudici, Tiziana Mevio e Alberto Sciumè. (*Criterio applicativo 3.C.3*).

In data 10 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha accertato e confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate relativamente ai predetti amministratori. (*Criterio applicativo 3.C.4*). Nell'effettuare dette valutazioni il Consiglio di Amministrazione ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice (*Criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2.*), con particolare riguardo alla sostanza delle ipotesi ivi previste piuttosto che alla forma.

Il Collegio Sindacale ha verificato l'applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri (*Criterio applicativo 3.C.5.*).

La Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci tenutasi il 23 aprile 2016, pubblicata nel fascicolo relazione Finanziaria Annuale 2015 alla pagina 452, nel capitolo "Informazioni e attestazioni sugli accertamenti eseguiti" riporta "Valutazioni di indipendenza - Il Collegio Sindacale ha verificato, senza dover esprimere osservazioni, l'applicazione dei criteri di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. I Sindaci, sempre in tema di indipendenza, hanno confermato il persistere della propria".

Gli Amministratori Indipendenti, nel corso dell'esercizio 2016, si sono riuniti in data 8 novembre e 2 dicembre senza la presenza degli altri Amministratori. (*Criterio applicativo 3.C.6.*).

Gli Amministratori che nella lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016 - 2018 hanno indicato l'idoneità a qualificarsi come indipendenti, non hanno espressamente dichiarato il proprio impegno a mantenere l'indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso a dimettersi. Peraltro, il dettato statutario, al secondo comma dell'articolo 17, prevede che almeno quattro Consiglieri debbano possedere anche i requisiti di indipendenza e almeno quattro Consiglieri debbano essere non esecutivi ai sensi di quanto previsto nelle disposizioni regolamentari applicabili emanate dalla Banca d'Italia. Il venir meno in capo ad un Amministratore dei requisiti di indipendenza previsti dal comma tre dell'articolo 17 determina la decadenza dello stesso dall'ufficio, a meno che detti requisiti permangano in capo al numero minimo di Amministratori che secondo lo Statuto, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente, devono possederli. (*Art. 5 del Codice di Autodisciplina*).

4.7. Lead Independent Director

Il *Criterio applicativo 2.C.3.* non trova applicazione, in quanto il Presidente del Consiglio di Amministrazione non è il principale responsabile della gestione dell'Emittente (*chi ef executive officer*) e non esercita il controllo della società.

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'adozione di un'apposita "Procedura interna al Gruppo Bancario Credito Valtellinese per informazioni di natura privilegiata; Registro delle Persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate; Comunicazioni in tema di Internal Dealing" disponibile sul sito internet www.gruppocreval.com nella sezione Governance, che regola - tra l'altro - la comunicazione di informazioni privilegiate all'esterno della società, ovvero di quelle destinate alla diffusione in occasione dei principali eventi societari. La procedura prevede che i contenuti di dette informazioni siano preventivamente validati dai vertici aziendali e che i comunicati stampa da diramare ai sensi delle specifiche disposizioni del TUF e del Regolamento Consob 11971/1999 siano di norma preventivamente approvati dallo stesso Consiglio di Amministrazione che ne autorizza la diffusione. (*Criterio applicativo I.C.I. lettera j*).

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO /ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno i tre Comitati previsti dal Codice, di cui di seguito si riporta il prospetto con la relativa composizione a far data dal 26 aprile 2016.

31

COMITATO				
Ruolo	Rischi	Nomine	Remunerazione	
Presidente	Elena Beccalli	Elena Galbiati	Mariarosa Borroni	
Membro	Paolo Stefano Giudici	Mariarosa Borroni	Alberto Sciumè	
Membro	Alberto Sciumè	Tiziana Mevio	Elena Galbiati	

Non sono stati costituiti Comitati che svolgano le funzioni di due o più dei comitati previsti dal Codice (*Criterio applicativo 4.C.1. lett. c*).

Le funzioni attribuite ai Comitati sono state assegnate in coerenza con quanto indicato dal Codice di Auto-disciplina.

7. COMITATO PER LE NOMINE

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno il Comitato per le nomine. (*Principio 5.P.1.*)

Composizione e funzionamento del comitato per le nomine (ex. Art. 123-bis, comma 2, lettera d) TUF).

Il Comitato è composto da tre membri (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. a*) nominati tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e scelti prevalentemente tra gli Amministratori indipendenti (*Principio 5.P.1.*).

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Comitato per le Nomine.

Nel corso dell'esercizio 2016 il Comitato per le nomine si è riunito 9 volte; per tali riunioni i componenti del Comitato non hanno ritenuto necessaria la partecipazione di altri soggetti (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. g*). I Consiglieri hanno tutti assicurato la loro presenza alle riunioni, che si sono protratte in media un'ora e venti minuti.

Nel corso della riunione il Comitato Nomine ha formulato pareri da esprimere a supporto del processo decisionale del Consiglio in merito:

- al processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e la verifica dei requisiti che i Consiglieri devono possedere;
- alla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione;
- all'ammissibilità delle liste presentate dai Soci per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- all'adozione del Piano di successione;
- alla nomina del Direttore Generale;
- alla verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti dalla normativa applicabile, in capo agli Amministratori nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi il 23 aprile 2016;
- sulla cooptazione di un nuovo consigliere in sostituzione dell'Amministratore uscente Alberto Ribolla e al fine di riscontrare l'effettiva rispondenza del profilo di una eventuale candidatura alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
- verifica dei requisiti in capo all'Amministratore Livia Martinelli eletta dall'Assemblea dei Soci in data 23 aprile 2016.

Le riunioni del Comitato per le nomine sono regolarmente verbalizzate. (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. d*).

Per l'esercizio in corso, alla data di redazione della presente relazione, non sono state ancora programmate riunioni, ma se ne è tenuta una.

Funzioni del Comitato per le nomine

Il Comitato per le Nomine ha funzioni consultive preparatorie e di proposta al Consiglio di Amministrazione. In particolare, in occasione del rinnovo degli organi sociali della Banca e/o della nomina di amministratori in caso di cooptazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., assiste il Consiglio di Amministrazione nella individuazione preventiva della composizione quali - quantitativa ottimale dell'organo stesso, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche, formulando a tal proposito pareri in merito alla predetta composizione ed esprimendo raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna. (*Criterio applicativo 5.C.1. lett. a*).

In caso di presentazione di candidati da parte del Consiglio all'Assemblea, nonché di cooptazione di consiglieri non indipendenti, esprime il proprio parere sull'idoneità dei candidati. Ancora, propone al Consiglio candidati alla carica di amministratore, ove occorra sostituire amministratori indipendenti, formula pareri al Consiglio sulla ammissibilità delle liste di candidati presentate dai Soci, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni statutarie e dalla normativa in materia, ed effettua una prima valutazione sulla sussistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica (*Criterio applicativo 5.C.1. lett. b*), assiste il Consiglio di Amministrazione nella verifica che lo stesso è chiamato ad effettuare a seguito del processo di nomina, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia e dalle disposizioni statutarie.

Formula pareri in ordine a eventuali modifiche del regolamento relativo ai limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori; nonché nelle periodiche autovalutazioni di detta composizione e supporta il Consiglio nella verifica del rispetto del Regolamento adottato dalla banca relativo ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dagli amministratori in altre società e formula pareri in ordine a eventuali modifiche di detto regolamento.

Supporta il Consiglio nei processi di autovalutazione secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia, nella definizione di piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia e dal Codice di autodisciplina.

Esercita ogni altra funzione di supporto connessa alle materie sopra indicate, nel rispetto della normativa e nei casi in cui sia ritenuto opportuno il parere del Comitato.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per le nomine ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e può avvalersi di consulenti esterni. (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. e*).

Per l'esercizio in esame, il Comitato, per l'assolvimento dei propri compiti, non ha ritenuto di prevedere la disponibilità di risorse finanziarie.

8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un Comitato per la remunerazione (Principio 6.P.3.).

Composizione e funzionamento del comitato per la remunerazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Comitato è composto da tre membri (*Criterio applicativo 4.C.1. lett. a*) nominati tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e scelti tra gli Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti. (*Principio 6.P.3.*)

Il Presidente del Comitato, scelto fra i suoi membri indipendenti, è designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione - al momento della nomina del Comitato - ha positivamente accertato il possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, in capo al Presidente del Comitato, Mariarosa Borroni. (*Principio 6.P.3.*)

Gli Amministratori non partecipano alle riunioni del Comitato in cui sono formulate le proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione. (*Criterio applicativo 6.C.6.*)

Alle riunioni, i cui lavori sono coordinati dal Presidente del Comitato, partecipa di norma anche il Responsabile della Direzione Risorse Umane, su invito del Presidente del Comitato, in funzione delle materie all'ordine del giorno della riunione.

Alle riunioni può partecipare il Chief Risk Officer per assicurare che i sistemi di incentivazione siano adeguatamente corretti e tengano conto di tutti i rischi assunti dalla società, secondo metodologie coerenti con quelle adottate per la gestione dei rischi.

Nell'esercizio 2016 il Comitato per la remunerazione si è riunito cinque volte; la durata media delle riunioni è stata di circa un'ora e un quarto.

I componenti del Comitato hanno assicurato la loro presenza con una partecipazione alle riunioni del 100%. Per l'esercizio in corso non è stato pianificato un numero fisso di riunioni; peraltro, il Comitato per la Remunerazione, alla data di redazione del presente documento, si è riunito una volta.

Le riunioni del comitato per la remunerazione sono regolarmente verbalizzate. (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. d.*)

Nel corso di alcune delle predette riunioni i componenti del Comitato medesimo hanno ritenuto di invitare a partecipare i rappresentanti della società di consulenza SpencerStuart, nell'assolvimento degli incarichi assegnati su mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione e su specifici punti previsti all'ordine del giorno delle riunioni. (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. f.*)

Il Comitato, avvalendosi anche per l'esercizio in esame dei servizi di consulenza della società Spencer Stuart in tema di politiche retributive, aveva già preventivamente verificato che la società di consulenza non si trovasse in situazioni che ne compromettessero l'indipendenza di giudizio nello svolgimento dell'incarico assegnato. (*Criterio applicativo 6.C.7.*)

Il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato non hanno partecipato alle riunioni del Comitato per la Remunerazione tenutesi nel corso dell'esercizio. (*Commento all'art. 6 del Codice.*)

Funzioni del comitato per la remunerazione

Il Comitato valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione delle politiche per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche. (*Principio 6.P.4.*).

Con l'ausilio delle strutture aziendali di riferimento cura la preparazione della documentazione, sui temi di propria competenza, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per le relative decisioni, inclusa quella da sottoporre annualmente all'Assemblea ordinaria della Banca, anche in ottemperanza alle disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia. (*Criterio applicativo 6.C.5.*).

Il Comitato ha compiti consultivi e di proposta in materia di compensi degli esponenti aziendali (amministratori investiti di particolari cariche o ai quali sono stati conferite deleghe, direttore generale e coloro che esercitano funzioni equivalenti a quella di direttore generale) e dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo interno (*Principio 6.P.4.*); ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione del personale più rilevante, individuato in base alle disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia vigenti tempo per tempo. Vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alle remunerazioni dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo interno, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo; collabora con gli altri comitati interni al Consiglio di Amministrazione, in particolare con il Comitato Rischi; assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione; si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi. (*Criterio applicativo 6.C.5.*).

Il Comitato ha accesso alle informazioni aziendali rilevanti per conseguire gli obiettivi suddetti e può anche avvalersi di consulenti esterni a spese della Società, secondo deliberazione del Consiglio di Amministrazione. (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. e.*).

In data 17 gennaio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto, su mandato conferito dal Comitato per la Remunerazione, del conferimento alla Società di consulenza indipendente (*Criterio applicativo 6.C.7.*) SpencerStuart di un incarico di consulenza e di assistenza al Comitato per la Remunerazione nello svolgimento delle proprie attività per l'esercizio 2016, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- verifica del sistema attuale alla luce delle nuove disposizioni delle Autorità di Vigilanza europee ed italiane;
- aggiornamento delle valutazioni sul sistema di retribuzione variabile della dirigenza, inclusi i dirigenti apicali, per il 2017, alla luce dell'evoluzione intercorsa negli ultimi anni e di quanto previsto nel vigente documento "Politiche retributive del Gruppo Credito Valtellinese";
- aggiornamento del documento "Politiche retributive del Gruppo Credito Valtellinese" alla luce dei nuovi disposti normativi e di valutazioni interne di opportunità;
- supporto al Comitato di Remunerazione anche mediante la partecipazione alle riunioni del Comitato, ove richiesto, e la predisposizione di eventuali supporti documentali relativi ai punti oggetto della collaborazione.

Al fine di dotare il Comitato di risorse finanziarie adeguate al corretto svolgimento delle proprie funzioni, nell'ambito del budget aziendale, è stato istituito un apposito capitolo di spesa denominato: "Consulenze per Comitato Remunerazione" con una dotazione di euro 108.700 oltre Iva.

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per le informazioni sulla presente sezione si fa rinvio alla “Relazione sulla remunerazione” disponibile all’indirizzo www.gruppocreval.com Sezione Governance sul sito internet della Società.

10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito nel proprio ambito un Comitato Rischi. (*Principio 7.P.3. lett. a), n. (ii) e 7.P.4.*)

Composizione e funzionamento del comitato (ex. Art. 123-bis, comma 2, lettera d) TUF).

Richiamando quanto rappresentato nel capitolo 3. Compliance, le informazioni fornite sono riferite al Comitato Rischi.

Il Comitato è composto da tre Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. (*Criterio applicativo 4.C.1. lett. a).*)

Il Comitato Rischi è attualmente composto da tre consiglieri indipendenti: Elena Beccalli (Presidente), Paolo Stefano Giudici e Alberto Sciumè.

Il Consiglio di Amministrazione ha positivamente accertato che la prof.ssa Elena Beccalli e il prof. Paolo Stefano Giudici sono in possesso di una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria. (*Principio 7.P.4.*).

I lavori del Comitato sono coordinati dal Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel corso dell'esercizio 2016, il Comitato si è riunito 14 volte. Di tali riunioni è stato redatto verbale. (*Criterio applicativo 5.C.1., lett. d).*)

I Consiglieri hanno costantemente assicurato la loro presenza con una percentuale pari al 98%. La durata media delle riunioni è stata di tre ore e venti.

Per l'esercizio in corso sono state pianificate quindici riunioni, due delle quali si sono già tenute.

Ai lavori del Comitato ha sempre partecipato, ai sensi del relativo Regolamento, il Presidente del Collegio Sindacale, in taluni casi coadiuvato da altro Sindaco designato dal medesimo Presidente. (*Criterio applicativo 7.C.3.*).

Funzioni attribuite al comitato

Il Comitato svolge funzioni di supporto (con compiti istruttori, consultivi, propositivi) al Consiglio di Amministrazione, in quanto organo con funzione di supervisione strategica, in materia di rischi e sistema dei controlli interni. (*Criterio applicativo 7.C.1., prima parte).*)

In tale ambito, svolge:

- a** le attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del risk appetite framework (RAF) e delle politiche di governo dei rischi;
- b** le funzioni consultive e di proposta al Consiglio allo scopo di contribuire ad assicurare l'ottimale espletamento da parte dell'organo consiliare del compito di indirizzo e valutazione circa l'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi; (*Criterio applicativo 7.C.2. lett. b, lett. d e lett. f).*);
- c** il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria e di assistenza, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a** individua e propone, avvalendosi del contributo del Comitato Nomine del Credito Valtellinese, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare;
- b** esamina preventivamente ed esprime un parere circa i programmi di attività (compreso il piano di audit) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate al Consiglio di Amministrazione, nonché esamina preventivamente le relazioni di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di revisione interna (*Criterio applicativo 7.C.2., lett. c*);
- c** esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di Amministrazione sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione del Consiglio gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere; a tal fine valuta le proposte dell'organo con funzione di gestione. In tale ambito, in particolare, monitora l'autonomia, adeguatezza, efficacia ed efficienza della funzione di internal audit ed esprime un parere sulla dotazione delle risorse adeguate all'espletamento delle responsabilità della funzione di internal audit. (*Criterio applicativo 7.C.1., seconda parte e Criterio applicativo 7.C.2., lett. d*). Fornisce, inoltre, al Consiglio un parere preventivo in ordine alle delibere concernenti la valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- d** contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;
- e** verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee del Consiglio di Amministrazione e coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dalla Circolare n. 263, Titolo V, Cap. 7;
- f** valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, e a tal fine si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Collegio Sindacale, nonché sente il revisore legale; allo stesso modo valuta l'omogeneità dei principi contabili ai fini della redazione del bilancio consolidato. (*Criterio applicativo 7.C.2., lett. a*). Fornisce, inoltre, al Consiglio un parere preventivo in ordine alle delibere concernenti la valutazione dei risultati esposti dal revisore legale nell'eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
- g** esamina la relazione finanziaria annuale e semestrale;
- h** nell'ambito del RAF, svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché il Consiglio di Amministrazione possa definire e approvare gli obiettivi di rischio ("Risk appetite") e la soglia di tolleranza ("Risk tolerance") (*Criterio applicativo 7.C.2., lett. b*);
- i** supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi, nonché nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;
- j** supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali che costituiscono l'attivo della banca, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie in materia di rischi;
- k** accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della banca siano coerenti con il RAF, ferme restando le competenze del Comitato per la Remunerazione.

38

Il Comitato fornisce, inoltre, al Consiglio un parere preventivo in ordine alle delibere concernenti:

- a** la definizione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi;
- b** l'approvazione della relazione sul governo societario nelle parti concernenti la descrizione delle principali caratteristiche del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi e la relativa valutazione di adeguatezza.

Per il miglior assolvimento dei propri compiti, il Comitato può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dando di ciò contestuale comunicazione al Presidente

del Collegio Sindacale. (*Criterio applicativo 7.C.2., lett. e*).

Il Presidente del Comitato o altro membro dello stesso designato dal Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi. (*Criterio applicativo 7.C.2., lett. f*).

Il Comitato altresì coopera con il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo 20 gennaio 2010 n. 39 - coincidente per gli "enti d'interesse pubblico tra cui le banche" che applicano il modello di governance tradizionale, con il Collegio Sindacale - in considerazione della comunanza delle materie ad essi demandate, al fine di garantire che il sistema di controllo interno operi nella maniera più efficace possibile.

Nell'esercizio dei propri compiti il Comitato mantiene uno stretto raccordo con il revisore legale dei conti, con il Collegio Sindacale (Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile), nonché con l'Amministratore incaricato del sistema dei controlli interni, con il Chief Risk Officer, con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con le funzioni aziendali di controllo.

Nel corso dell'esercizio 2016 il Comitato ha regolarmente espletato le funzioni che a esso sono assegnate dal Regolamento, esprimendo pareri preventivi su tutte le aree di competenza riguardante la gestione dei rischi aziendali e il sistema dei controlli: Risk Appetite Framework, identificazione dei rischi rilevanti, operazioni di maggior rilievo, processi di gestione del rischio di credito, monitoraggio andamentale del credito, processi di gestione dei rischi finanziari e di mercato, processi di gestione dei rischi operativi e altri rischi, convalida interna, stress test, informativa sui rischi, valutazione dei processi di gestione dei rischi, informativa per il pubblico, il mercato e l'Autorità di Vigilanza.

Alle riunioni del Comitato sono stati invitati a partecipare con funzione consultiva, il Chief Risk Officer, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i responsabili della Direzione Auditing, della Direzione Compliance e della Direzione Risk Management, in relazione alla trattazione di argomenti rientranti nei rispettivi ambiti di competenza.

Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco designato dal Presidente del Collegio Sindacale; gli altri sindaci hanno comunque la facoltà, esercitabile discrezionalmente, di intervenire alle sedute. (*Criterio applicativo 7.C.3.*).

Delle riunioni del Comitato è regolarmente redatto il verbale. (*Criterio applicativo 4.C.1. lett. d*).

Il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nonché di avvalersi di consulenti esterni, a spese della società secondo quanto previsto dal budget annuale. (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. e*).

Al fine di fornire al Comitato risorse finanziarie adeguate al corretto svolgimento delle proprie funzioni, nell'ambito del budget aziendale che fa capo alla Direzione Compliance, è stato istituito apposito capitolo di spesa denominato "Consulenze Comitato Controlli interni" con una dotazione di euro 10.000 oltre Iva.

11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

La chiara identificazione dei rischi cui la Società è potenzialmente esposta costituisce presupposto per una loro consapevole assunzione ed efficace gestione, attuata anche attraverso appropriati strumenti e tecniche di mitigazione e traslazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha definito le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi della società e del Gruppo risultino correttamente identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando i criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa. (*Criterio applicativo 1.C.1., lett. a).*

In tale ambito, il Consiglio definisce e approva il Risk Appetite Framework (RAF) di Gruppo che, in coerenza con le "Disposizioni di Vigilanza per le banche" della Banca d'Italia (Circ. 285/2013), rappresenta il sistema degli obiettivi di rischio, ovvero *"il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli"* (*Criterio applicativo 1.C.1., lett. b).*

L'enunciazione specifica degli obiettivi di rischio, di norma riferita all'esercizio, per le metriche di primo livello viene svolta sia con periodicità pluriennale, in allineamento temporale con la predisposizione del piano strategico, sia con periodicità annuale, in allineamento temporale con la pianificazione operativa. Il Comitato Rischi svolge le attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF e delle politiche di governo dei rischi (*Criterio applicativo 7.C.1., lett. a).*

Nello specifico, nell'ambito del RAF, svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché il Consiglio di Amministrazione possa definire e approvare gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza e supporta il Consiglio nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi, nonché nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF. Gli organi aziendali delle società componenti il Gruppo, secondo le rispettive competenze, agiscono in coerenza con il RAF di Gruppo e sono responsabili della sua attuazione per quanto concerne gli aspetti relativi alla propria realtà aziendale.

Il Consiglio revisiona annualmente il RAF di Gruppo con riferimento alle evoluzioni della normativa di riferimento, all'adeguatezza e all'efficacia dei processi, delle metriche, del reporting e della normativa interna.

In via generale, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la competitività del Gruppo e la sua stabilità nel medio e lungo periodo, nell'ottica della sana e prudente gestione, non possano prescindere da un sistema dei controlli interni solido ed efficace, che coinvolga, con diversi ruoli, gli organi amministrativi, il collegio sindacale, la direzione e tutto il personale e che tenga in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practice esistenti in ambito nazionale e internazionale. Il sistema dei controlli costituisce quindi parte integrante dell'attività quotidiana della banca.

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato dal Gruppo secondo un modello che integra metodologie di controllo a diversi livelli, tutte convergenti verso gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni e verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In base alle disposizioni contenute nella Circolare n. 263 della Banca d'Italia "Nuove disposizioni prudenziali di vigilanza per le Banche" - 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, Titolo V, Capitolo 5, Sezione IV, il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese in data 11 dicembre 2012, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti che compongono il Comitato Operazioni Parti

Correlate, ha approvato la “Policy in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” (di seguito anche “Policy”), dandone comunicazione all’Assemblea del 27 aprile 2013.

La Policy descrive, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d’interesse, nonché i presidi inseriti negli assetti organizzativi e nel sistema dei controlli interni per assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative sopra richiamate. Il documento riassume altresì i principi e le regole applicabili alle operazioni con soggetti collegati che sono stati utilizzati per la redazione delle Procedure sopra richiamate.

L’Autorità di Vigilanza dispone inoltre che, per i gruppi bancari, la Capogruppo riveda con cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti collegati.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti che compongono il Comitato Operazioni Parti Correlate, ha approvato, in data 9 dicembre 2015, il testo aggiornato della Policy, le cui variazioni sono da ricondurre essenzialmente ad adeguamenti derivanti dalle recenti modifiche organizzative attuate dal Gruppo Credito Valtellinese, atteso che dalla richiamata data di vigenza non sono intervenute modifiche nella normativa di interesse.

Ai sensi del Tit. V, Cap. 5, Sez. IV delle Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, il documento, riportato in allegato (Allegato 1), è stato comunicato all’Assemblea dei Soci del 23 aprile 2016.

Ciò premesso, di seguito si sintetizzano gli elementi essenziali del sistema di controllo interno del Gruppo Credito Valtellinese nel cui contesto si inquadra altresì il sistema dei controlli interni della Società, alla data di redazione della presente relazione. Specifiche sezioni sono dedicate alle modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti (*Criterio applicativo 7.C.1., lett. d*) e al sistema di gestione dei rischi e di controllo interno nel processo di informativa finanziaria ai sensi dell’art. 123 -bis, comma 2 lett. b), TUF.

Elementi essenziali del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Criterio Applicativo 7.C.1.lett.d.)

Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo del Gruppo Credito Valtellinese e assicura che l’attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali. Esso assume un ruolo sostanziale nelle attività di prevenzione, individuazione, gestione e minimizzazione dei rischi, contribuendo fra l’altro all’efficace presidio dei rischi aziendali, alla protezione dalle perdite e alla salvaguardia del valore delle attività. Un buon sistema dei controlli interni concorre a preservare il corretto ed efficace svolgimento dell’operatività aziendale e ad assicurare l’osservanza delle norme e dei regolamenti, nonché l’affidabilità, l’accuratezza e l’attendibilità dell’informativa societaria.

Pertanto, l’adozione nella quotidianità operativa aziendale delle norme stabilite in sede legislativa e regolamentare costituisce per il Gruppo Credito Valtellinese, prima ancora che un obbligo di conformità cui è tenuto, un fattore strategico per realizzare un disegno imprenditoriale unitario improntato a canoni di sana e prudente gestione.

Peraltro, al fine di attuare tale disegno e di essere conformi alle Disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo, nel quadro dell’attività di direzione, coordinamento e controllo, è chiamata a *“dotare il Gruppo di un sistema unitario di controlli interni che consenta l’effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso sia sull’equilibrio gestionale delle singole componenti”*.

In ogni caso, *“ciascuna Società del Gruppo si dota di un sistema dei controlli interni che sia coerente con la strategia e la politica del Gruppo in materia di controlli, fermo restando il rispetto della disciplina eventualmente applicabile su base individuale”*.

In coerenza con le attuali norme di Vigilanza, il Gruppo Credito Valtellinese ha adottato la definizione di “sistema dei controlli interni” prevista dalla Circolare 285 del 2013 della Banca d’Italia “Disposizioni di vigilanza per le banche” nella Parte Prima al Titolo IV - Capitolo 3 (Sez. I “Disposizioni preliminari e principi generali”, par. 6 “Principi generali”). Nello specifico: *“il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:*

- *verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;*
- *contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (Risk Appetite Framework - “RAF”);*
- *salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;*
- *efficacia ed efficienza dei processi aziendali;*
- *affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche ;*
- *prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l’usura ed il finanziamento al terrorismo);*
- *conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.”*

L’assetto organizzativo del Gruppo risponde all’esigenza di assicurare, in funzione dell’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile e in linea con le attuali disposizioni contenute nella normativa di Vigilanza, il costante espletamento da parte della Capogruppo Credito Valtellinese di una profonda e incisiva azione di controllo nei confronti delle componenti del Gruppo, sotto il profilo strategico, gestionale e tecnico-operativo, e ciò in ragione di un stringente collegamento di natura istituzionale, operativa e funzionale con le controllate.

La responsabilità dell’andamento complessivo del Gruppo compete, pertanto, alla Capogruppo che è organizzata in strutture organizzative a riporto diretto del Direttore Generale e in cinque aree funzionali di coordinamento di una o più Direzioni assegnate ai Chief (Vice Direttore Generale Vicario e Chief Operating Officer; Vice Direttore Generale e Chief Risk Officer; Vice Direttore Generale e Chief Lending Officer; Chief Financial Officer; Chief Commercial Officer); inoltre, è individuato uno specifico presidio sul Credito Siciliano riconducibile al Vice Direttore Generale con delega all’area commerciale Sicilia.

Al fine di garantire un efficace sistema di governo e controllo a livello di Gruppo, la Capogruppo esercita un presidio sul Gruppo che si sostanzia in tre diverse tipologie di controlli:

- controllo strategico sull’evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sulle attività esercitate. Si tratta di un controllo sia sull’andamento delle attività svolte dalle società appartenenti al Gruppo, sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del Gruppo;
- controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società, sia del Gruppo nel suo insieme;
- controllo tecnico-operativo finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al Gruppo dalle singole controllate e dei rischi complessivi del Gruppo.

Presupposto di un sistema dei controlli interni completo e funzionale è l’esistenza di un’organizzazione aziendale adeguata per assicurare la sana e prudente gestione delle banche e l’osservanza delle disposizioni loro applicabili.

42 Con riferimento alle materie concernenti il sistema dei controlli interni rileva innanzitutto il ruolo svolto dagli organi aziendali, intesi come il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. Tenuto conto che il Credito Valtellinese si configura quale realtà aziendale complessa, in quanto società quotata posta al vertice di un gruppo bancario polifunzionale, con una struttura organizzativa e societaria articolata, nell’ambito del sistema dei controlli interni e gestione dei rischi, le menzionate funzioni sono state in concreto assegnate nella banca agli organi aziendali o a loro componenti in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza e tenuto conto del principio di proporzionalità. La chiara ed equilibrata ripartizione dei compiti tra i diversi organi avviene anche attraverso il sistema delle deleghe e le attribuzioni ai comitati endoconsiliari/interorganici.

Di seguito sono descritti in sintesi i ruoli e le responsabilità degli organi e funzioni con compiti di controllo.

Collegio Sindacale

L'ordinamento affida compiti di controllo al Collegio Sindacale della Società, svolgendo il ruolo previsto dalla legge, dalle norme di Vigilanza, dai regolamenti e dallo Statuto sociale.

In questo ambito si richiamano i compiti stabiliti nella Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 "Governo societario" che prevedono che il Collegio Sindacale vigili *"sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca"*.

Come parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni, l'organo con funzione di controllo della Banca ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema ed è tenuto a accertare l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime. Esso vigila, tra l'altro, sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

(Principio 7.P.3., lett. d).

Inoltre, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2010 la banca è individuata come "ente di interesse pubblico". Pertanto, ad essa si applica l'art. 19 del decreto legislativo il quale prevede che il "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile", identificato a norma di legge nel Collegio Sindacale, vigili fra l'altro sul processo di informativa finanziaria. *(Principio 7.P.3., lett. d).*

Comitati interfunzionali

Contribuiscono al presidio di specifici profili di rischio i seguenti Comitati interfunzionali:

- Comitato A.L.Co. - Asset & Liability Committee, che formula indicazioni concernenti il posizionamento globale del Gruppo sui mercati finanziari ed elabora direttrici in ordine alle conseguenti scelte di gestione;
- Comitato del Credito di Gruppo, per consentire alla Società, in qualità di Capogruppo, di supervisionare l'attività delle singole Banche controllate del Gruppo nel settore del credito.

Nel declinare l'idea di pervasività dei controlli, il disegno del sistema dei controlli interni di Gruppo prevede, inoltre, tre tipologie di controllo definite in coerenza con le previsioni normative dell'Organo di Vigilanza. Ciascuna di esse è contraddistinta da specifiche caratteristiche relative ad oggetto, finalità, modalità di esercizio, soggetti coinvolti, come di seguito descritto.

Controlli di primo, secondo e terzo livello e Referenti

I controlli di primo livello ("di linea"), volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, sono esercitati direttamente dalle strutture operative, dalle strutture di back-office e mediante automatismi dei sistemi informativi presso tutte le componenti del Gruppo.

In coerenza con le disposizioni di vigilanza nelle banche e nel Gruppo, i controlli sulla gestione dei rischi e sulla conformità hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:

- a** la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
- b** il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
- c** la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

A tal fine il Gruppo ha istituito le funzioni aziendali di controllo e, in particolare, la funzione di controllo dei rischi (risk management), di convalida, di conformità alle norme (compliance) e antiriciclaggio. In considerazione della rilevanza delle attività svolte e delle responsabilità attribuite nell'ambito del sistema dei controlli interni, tali funzioni sono state accentrate presso la Capogruppo e identificate attraverso le seguenti unità organizzative permanenti e indipendenti *(Principio 7.P.3., lett. c)*:

- unità organizzative costituenti l'area funzionale assegnata al Chief Risk Officer, che svolge ed è responsabile

delle attività relative alle funzioni di controllo dei rischi e di convalida;

- Direzione Compliance, che svolge ed è responsabile delle attività relative alle funzioni di compliance e antiriciclaggio.

In tema di controlli di terzo livello, in coerenza con le disposizioni di Vigilanza, l'attività di revisione interna nella banca e nel Gruppo è volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

A tal fine il Gruppo ha istituito la funzione di revisione interna (internal audit) accentrandola presso la Capogruppo. Le attività della funzione e le relative responsabilità sono assegnate alle unità organizzative che compongono la Direzione Auditing.

Sotto il profilo organizzativo, ai fini del corretto esercizio dell'indipendenza, le Direzioni Risk Management, Compliance e Auditing sono tra loro separate e i responsabili, in possesso di requisiti di professionalità adeguati, sono collocati in posizione gerarchico - funzionale tale da preservare la loro autorevolezza e l'autonomia di giudizio, nonché da non determinare restrizioni, intermediazioni o limiti alla comunicazione diretta da parte delle funzioni aziendali di controllo con gli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo.

In analogia a quanto aziendalemente previsto per il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e per la funzione di internal audit, anche le funzioni di risk management, convalida, compliance e antiriciclaggio hanno a disposizione adeguate risorse economiche attivabili in autonomia per l'esercizio dei compiti ad essi attribuiti.

In coerenza con le previsioni della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, come per la funzione di internal audit, è riservata all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società la decisione concernente la nomina dei responsabili delle funzioni di conformità e di controllo dei rischi. In tale ambito, il Comitato Rischi individua e propone, avvalendosi del contributo del Comitato Nomine del Credito Valtellinese, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare. Inoltre, il Comitato per la Remunerazione ha il compito consultivo e di proposta in materia di compensi dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo interno, vigilando direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alle remunerazioni dei suddetti soggetti.

In una logica di Gruppo e per assicurare l'effettività e l'integrazione dei controlli, il modello dei controlli adottato prevede che le altre banche e società del Gruppo affidino lo svolgimento delle funzioni aziendali di controllo sopra menzionate alle unità organizzative istituite presso la Capogruppo, sulla base di appositi accordi e in coerenza con le disposizioni in materia di esternalizzazione nel Gruppo.

Nell'ambito dell'Ordinamento Organizzativo di Gruppo, ai ruoli e alle strutture citate sono attribuiti le funzioni di seguito riportate.

Le funzioni di controllo dei rischi e di convalida sono attribuite all'**Area organizzativa del Chief Risk Officer** del Credito Valtellinese, che svolge ed è responsabile delle relative attività nei confronti sia del Credito Valtellinese, sia delle altre Banche e, ove applicabile, Società del Gruppo.

Il Vice Direttore Generale e Chief Risk Officer (CRO) svolge i compiti delegati dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese in materia di gestione dei rischi di Gruppo. In particolare favorisce, per le tematiche inerenti al sistema di gestione dei rischi di Gruppo, il coordinamento e l'integrazione tra le Funzioni Aziendali di Controllo e le Funzioni di Controllo al fine di sviluppare un presidio integrato dei processi di gestione dei rischi del Gruppo; assiste il Consiglio di Amministrazione nello sviluppo e nella diffusione di una cultura del rischio integrata; partecipa alle riunioni del Comitato Rischi istituito in seno al Consiglio di Amministrazione, in base a quanto previsto dal regolamento del Comitato medesimo.

I compiti attribuiti all'Area sono espletati in via prevalente per il tramite della Direzione Risk Management

e del Servizio Convalida Interna a cui sono attribuite specifiche responsabilità ai fini dello svolgimento della funzione aziendale di controllo, nonché il coordinamento operativo delle attività in materia, come di seguito descritto.

Tra gli aspetti di maggior rilievo si ricorda che l'Area, per il tramite della Direzione Risk Management, collabora alla definizione e all'attuazione del risk appetite framework (RAF) e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi. Rientra nella responsabilità dell'Area il coordinamento dell'intero processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP), nonché le attività necessarie per la produzione dell'informativa per la Banca d'Italia. In tale ambito, l'Area, per il tramite della Direzione Risk Management, individua, valuta/misura i rischi aziendali e determina il Capitale Interno nell'ambito del processo ICAAP.

Fermo restando quanto previsto nell'ambito della disciplina dei sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, l'Area svolge ed è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi sia per il Credito Valtellinese, sia per le altre Banche e Società del Gruppo. Con riferimento a elementi organizzativi della funzione di controllo dei rischi, l'Area è distinta e indipendente dalle funzioni aziendali incaricate della "gestione operativa" dei rischi, che incidono sull'assunzione dei rischi da parte delle unità di business delle Società controllate e del Gruppo.

Come già descritto la **Direzione Compliance** svolge ed è responsabile delle attività relative alle funzioni di compliance e antiriciclaggio.

Come funzione di compliance la Direzione presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, sia del Credito Valtellinese, sia delle altre banche e società del Gruppo, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. Per le norme più rilevanti ai fini del rischio di non conformità (quali quelle che riguardano l'esercizio dell'attività bancaria e di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti della clientela e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore) e per quelle norme per cui non siano già previste forme di presidio specializzato all'interno della banca, la Direzione Compliance è direttamente responsabile della gestione del rischio di non conformità.

Ove siano previste forme specifiche di presidio specializzato all'interno del Gruppo, la Direzione Compliance è responsabile, in collaborazione con le funzioni specialistiche incaricate, della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità e dell'individuazione delle relative procedure, e procede alla verifica dell'adeguatezza delle procedure medesime a prevenire il rischio di non conformità.

Svolge un ruolo di rilievo nella creazione di valore aziendale, attraverso il rafforzamento e la preservazione del buon nome (c.d. rischio reputazionale) del Gruppo e della fiducia del pubblico nella sua correttezza operativa e gestionale. Promuove la diffusione della cultura della conformità e la correttezza dei comportamenti, quale elemento indispensabile al buon funzionamento aziendale.

Come funzione antiriciclaggio, la Direzione Compliance è incaricata di sovrintendere all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed è specificatamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di tale fattispecie. La Direzione verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Essa supervisiona l'impianto normativo e organizzativo in materia di antiriciclaggio, anche predisponendo adeguati piani formativi, mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, con gli organi di Governance del Gruppo e con i referenti antiriciclaggio delle Banche del Gruppo in materia di antiriciclaggio, predisponendo un'adeguata informativa. Provvede alla gestione delle Operazioni Sospette e alla loro trasmissione all'UIF, qualora ne venga valutata la fondatezza, sulla base delle informazioni e degli elementi ottenuti grazie a un processo strutturato di analisi delle segnalazioni provenienti dagli operatori.

Con riferimento agli elementi organizzativi della funzione, all'interno della Direzione sono previste due unità preposte, rispettivamente, all'antiriciclaggio e alla segnalazione delle operazioni sospette.

Funzioni di controllo e di supporto al sistema dei controlli interni

Nell'ambito del sistema dei controlli interni di Banca e di Gruppo rileva il ruolo delle funzioni di controllo, intese come l'insieme delle funzioni che per disposizione legislativa, regolamentare, statutaria o di autoregolamentazione hanno compiti di controllo, assimilabili a quelli di secondo livello, e sono responsabili del loro espletamento. Sulla base della rilevanza dell'attività aziendale svolta, la funzione può essere incardinata presso una specifica unità organizzativa. Sono identificate come tali anche le funzioni/unità organizzative che per il Gruppo costituiscono presidi specializzati di specifiche materie (cd. "presidi specialistici" della funzione di compliance).

Inoltre, operano nell'ambito del sistema dei controlli interni le cd. "funzioni che contribuiscono al sistema", ovvero l'insieme delle funzioni aziendali/unità organizzative che possono contribuire significativamente al sistema dei controlli interni e, in particolare, alla gestione di specifici rischi. Nello specifico, sono identificate come tali le funzioni che svolgono un ruolo significativo nel presidio dei rischi rientranti nel processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) di Gruppo.

Tra le funzioni richiamate figurano:

- Chief Financial Officer (CFO) del Credito Valtellinese e area organizzativa presidiata, così articolata:

1 la Direzione Amministrazione e Bilancio, che coordina la gestione delle tematiche legate alle funzioni connesse alla redazione dell'informativa di bilancio (individuale e consolidato), alla gestione delle politiche fiscali, alla definizione e applicazione dei corretti principi contabili, alla predisposizione dell'informativa richiesta dall'Organo di Vigilanza. Collabora altresì con le strutture delle altre Società del Gruppo nella definizione di proposte e progetti connessi;

2 il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Credito Valtellinese;

3 la Direzione Pianificazione e Controllo del Credito Valtellinese;

- Chief Lending Officer (CLO) del Credito Valtellinese e area organizzativa presidiata;

- Chief Commercial Officer (CCO) del Credito Valtellinese e area organizzativa presidiata;

- Chief Operating Officer (COO) del Credito Valtellinese e area organizzativa presidiata, che comprende tra l'altro:

1 la Direzione Legale, con il compito di assicurare il presidio di tutti gli aspetti legali del Gruppo nel suo disegno strategico, e monitorare l'adeguata copertura economica dei rischi connessi alle controversie in capo alle Società del Gruppo. Essa presidia inoltre l'aggiornamento dal punto di vista legale dei contratti infragrupo, monitora l'evoluzione delle normative esterne di riferimento e degli indirizzi legislativi che possono riflettersi sull'attività del Gruppo, indirizzando e proponendo gli interventi atti alla piena e costante conformità. La Direzione collabora, infine, all'individuazione e valutazione del rischio reputazionale derivante dal rischio legale;

2 la Direzione Risorse Umane che verifica le politiche di pianificazione, gestione e sviluppo del personale e i relativi piani operativi e attuativi per tutte le società del Gruppo, oltre a collaborare all'individuazione e valutazione del rischio reputazionale derivante da eventi connessi al comportamento del personale aziendale.

Per completezza espositiva occorre ricordare, inoltre, che nell'ambito del sistema dei controlli interni operano ulteriori organi o funzioni con compiti di controllo. Tra questi si ricorda l'istituzione:

- dell'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (OdV), in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti. L'OdV svolge la funzione di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione adottati per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo, nonché di cura dell'aggiornamento degli stessi.

- di un Comitato, appositamente costituito, che assicuri la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

Infine, in casi definiti dal codice civile e normative di riferimento, le società del Gruppo sono soggette alla revisione legale dei conti.

Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno relativi al processo di informativa finanziaria del Credito Valtellinese è integrato nel più ampio sistema di controllo interno precedentemente descritto. Esso è deputato:

- alla gestione e al monitoraggio dell'area amministrativo contabile ai fini della L. 262/05, inclusa la definizione e la verifica del relativo processo di governance, dei compiti attribuiti alle funzioni aziendali (ruoli e responsabilità) e dei flussi di comunicazione verso gli organi sociali;
- alla definizione di protocolli di comunicazione con gli Organi Amministrativi Delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- alla definizione di protocolli informativi con le strutture aziendali coinvolte nel governo degli adempimenti richiesti ai fini della L. 262/05;
- al governo complessivo dei meccanismi di controllo che supportano il processo di rilascio delle attestazioni da parte degli Organi Amministrativi Delegati e del Dirigente preposto;
- al governo complessivo dei meccanismi di controllo che supportano il processo di rilascio delle dichiarazioni da parte del Dirigente preposto;
- allo sviluppo delle attività connesse agli adempimenti normativi richiesti dall'articolo 154-bis del TUF, attraverso il coordinamento con le strutture interne e le società del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato una specifica Policy "Modello di Gestione L.262/05" con l'obiettivo di definire, in conformità alle norme vigenti, il modello di governance sull'informativa finanziaria per il Gruppo Credito Valtellinese.

In tale ambito e come più diffusamente descritto di seguito, è stato definito l'approccio metodologico finalizzato a garantire l'adeguatezza dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno per il processo d'informativa finanziaria, così da consentire anche la resa dell'attestazione da parte degli Organi Amministrativi Delegati e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Tale approccio si basa su attività sostanzialmente di natura preventiva e proattiva tese a soddisfare la bassa propensione al rischio del Credito Valtellinese in materia. Per la realizzazione operativa ci si avvale di "best practice" internazionali per il sistema di controllo interno e il financial reporting e, in particolare, delle seguenti:

- il COSO Framework, proposto dal Committee of Sponsoring Organization della Treadway Commission (per il "Modello Amministrativo Contabile" e dei "Company Level Controls");
- le metodologie COBIT (per gli "IT General Controls").

La Policy definisce altresì i ruoli e le responsabilità relativi alle funzioni che partecipano al Sistema e individua il perimetro delle Società cui si applica il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno per il processo d'informativa finanziaria.

La corretta strutturazione del Modello consente, peraltro, di conseguire un importante vantaggio competitivo rappresentato dalla capacità di rafforzare i meccanismi di controllo e di migliorare, oltre che la trasparenza informativa societaria, anche l'affidabilità e la credibilità delle informazioni fornite al mercato.

Il disegno complessivo di questo Sistema è oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, in relazione a mutamenti significativi che interessino il quadro normativo di riferimento, la struttura organizzativa o eventuali problematiche che possano non garantire il regolare svolgimento delle attività nelle modalità operative e procedurali e nelle tempistiche definite.

Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF

L'approccio metodologico adottato per garantire adeguati sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno per il processo d'informativa finanziaria si articola in tre aree di riferimento. Esse sono:

- “Modello Amministrativo Contabile”, relativo alla gestione (identificazione, valutazione, controllo, monitoraggio) dei processi organizzativi (responsabilità, attività, rischi e controlli) da cui derivano le grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali significative/rilevanti nel bilancio d'esercizio, bilancio semestrale abbreviato, nonché negli atti e comunicazioni diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale;
- “Company Level Controls”, finalizzati alla gestione (identificazione, valutazione, controllo, monitoraggio) delle policy generali e di governance a livello di Gruppo con riflessi sulla qualità dell'informativa finanziaria;
- “IT General Controls”, finalizzati alla gestione (identificazione, valutazione, controllo, monitoraggio) delle regole generali di governo delle tecnologie, degli sviluppi applicativi e delle applicazioni informatiche strumentali alla produzione dell'informativa finanziaria.

Ai fini della concreta e corretta attuazione del Modello descritto:

- è previsto il coinvolgimento del Comitato Rischi e, quindi, del Consiglio di Amministrazione della Società che ricevono periodicamente, o in presenza di particolari situazioni, dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari un'informativa di sintesi sull'attività svolta e sui risultati emersi dall'applicazione del Modello di gestione L. 262/05;
- l'Amministratore Delegato, in qualità di organo amministrativo delegato, o, in assenza, il Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, sottoscrive le attestazioni prescritte dalla legge ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 5, del TUF;
- il Collegio sindacale vigila “sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione”, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lett. c), del TUF;
- il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari assicura un'efficace gestione del rischio L. 262/05, definendo appropriate procedure e metodi che possono anche coinvolgere diversi aspetti del processo di gestione; predispone, anche per mezzo di funzioni a ciò delegate, adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; sottoscrive le attestazioni e le dichiarazioni prescritte dalla legge.
- per assicurare una completa e organica articolazione del Modello di Gestione L. 262/05, è istituita un'apposita unità di “Presidio L. 262/05”, in staff alla Divisione Normativa del Credito Valtellinese. Tale collocazione assicura la corretta definizione di protocolli di comunicazione con gli Organi Amministrativi Delegati, il Dirigente Preposto e gli organi sociali, nonché informativi con le strutture aziendali coinvolte nel governo degli adempimenti richiesti ai fini della L. 262/05;
- i process owner e le altre funzioni aziendali assicurano, in coerenza con quanto stabilito nella *Policy* aziendale, la correttezza dell'impianto documentale di propria pertinenza e ne verificano gli aggiornamenti, nonché il corretto ed effettivo svolgimento delle attività e dei controlli previsti;
- la Direzione Auditing del Credito Valtellinese relaziona sull'esito delle attività di controllo condotte negli ambiti del Modello di gestione L. 262/05, evidenziando eventuali rilievi emersi. Tali documenti sono comunicati agli Organi Amministrativi Delegati e al Dirigente preposto e posti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio.

* * * * *

In applicazione alla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, il Consiglio approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di internal audit, sentito il Collegio Sindacale (*Criterio applicativo 7.C.1., lett. b*).

In particolare, nel processo di pianificazione delle attività di controllo è previsto un momento formalizzato di condivisione tra le diverse funzioni aziendali di controllo, al fine di garantire il coordinamento della relativa programmazione di attività.

Inoltre, il Comitato Rischi esamina preventivamente ed esprime un parere circa il piano di audit indirizzato al Consiglio di Amministrazione (*Criterio applicativo 7.C.4. lett. d*). Lo stesso processo è seguito per la programmazione delle attività di controllo dalle altre funzioni aziendali di controllo.

In coerenza con il citato disposto normativo, al termine del ciclo gestionale, con cadenza quindi annuale, le funzioni aziendali di controllo:

- presentano agli organi aziendali una relazione dell'attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e propongono gli interventi da adottare per la loro rimozione;
- riferiscono, ciascuna per gli aspetti di rispettiva competenza, in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni.

Nel processo di rendicontazione annuale delle attività delle funzioni aziendali di controllo è previsto che il Comitato Rischi esamini preventivamente ed esprima un parere circa le relazioni annuali delle Funzioni indirizzate al Consiglio di Amministrazione della Società.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione ha svolto nel corso dell'esercizio di riferimento una regolare verifica in materia di sistema dei controlli interni per mezzo delle risultanze delle relazioni periodiche delle funzioni aziendali di controllo e mediante gli ulteriori flussi informativi ad esso destinati, nell'ambito dei quali sono rappresentate eventuali carenze particolari sul sistema stesso ed esigenze di porre in essere, in coerenza con la gravità delle stesse, i rimedi necessari a rimuoverle.

* * * * *

Le valutazioni periodicamente effettuate dal Consiglio di Amministrazione in corso d'anno sulla scorta delle Relazioni predisposte dalle strutture preposte al controllo, hanno confermato l'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni al fine di monitorare costantemente ed efficacemente le maggiori aree di rischio. (*Criterio applicativo 7.C.1., lett. b*).

11.1 Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Con riferimento alle materie concernenti il sistema dei controlli interni e la gestione dei rischi, primo riferimento normativo è la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, "Disposizioni di vigilanza per le banche", che individua i ruoli e le responsabilità degli organi aziendali e delle funzioni di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese ha, pertanto, identificato al proprio interno l'Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno (*Principio 7.P.3 lett. a) n. (i)*).

L'incarico assegnato dal Consiglio al prof. Paolo Stefano Giudici si configura, preservando la funzione di consigliere non esecutivo e indipendente, come un ruolo di garanzia, in particolare attraverso la verifica della coerenza del sistema dei controlli e della struttura organizzativa adottata.

Permane in capo al Consiglio la piena e completa riferibilità di tutte le funzioni aziendali di controllo.

11.2. Responsabile della funzione di Internal Audit

Nell'ambito del sistema dei controlli interni rileva il ruolo, oltre che degli organi aziendali, di specifiche funzioni aziendali, tra cui quella di revisione interna, prevede l'interazione di funzioni e strutture aziendali e di Gruppo, secondo le rispettive competenze e attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione - sentito il parere favorevole del Comitato Rischi e sentito altresì il Collegio Sindacale - ha identificato quale preposto all'attività di controllo di terzo livello il Responsabile della Direzione Auditing Dott. Alberto Della Penna, determinandone la remunerazione e dotandolo di adeguate risorse

per l'espletamento delle proprie responsabilità. (*Principio 7.P.3., lett. b*) e *Criterio applicativo 7.C.1. seconda parte*).

Come già descritto, sotto il profilo organizzativo, ai fini del corretto esercizio dell'indipendenza, il responsabile della Direzione Auditing è collocato in posizione gerarchico - funzionale tale da preservare la propria autorevolezza e l'autonomia di giudizio, nonché da non determinare restrizioni, intermediazioni o limiti alla comunicazione diretta da parte della funzione con gli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo. Nello specifico, in coerenza con le previsioni della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia la funzione di internal audit è posta alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione della Società, in quanto organo con funzione di supervisione strategica, e il responsabile della funzione riferisce direttamente agli organi aziendali, comunicando con essi senza restrizioni o intermediazioni, e ha accesso diretto al Collegio Sindacale. La citata Circolare prevede, inoltre, che il Responsabile della funzione non abbia responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo, né sia gerarchicamente subordinato a responsabili di tali aree. (*Criterio applicativo 7.C.5. lett. b*).

Le responsabilità e i compiti di controllo della funzione concernenti singole categorie di rischio, ambiti operativi o attività particolari sono riportate nell'ambito della regolamentazione aziendale, anche tenuto conto di specifiche discipline di riferimento. In generale, la supervisione, il coordinamento e l'esercizio dell'attività di revisione interna compete alla Direzione Auditing del Credito Valtellinese. In tale ambito, essa, da un lato, controlla, in un'ottica di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, e, dall'altro, valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli formula raccomandazioni agli organi aziendali, anche con riferimento al sistema informativo.

Le priorità nelle attività di controllo sono definite nell'ambito del Piano di audit, predisposto dalla funzione utilizzando un approccio risk based ed approvato periodicamente dal Consiglio di Amministrazione (*Criterio applicativo 7.C.5. lett. a*).

In estrema sintesi, nel corso dell'esercizio 2016 la funzione di internal audit ha effettuato verifiche sull'operatività e sull'evoluzione dei rischi, riportando puntualmente i risultati emersi agli organi/funzioni competenti. In coerenza con le Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circolare 285/2013, Banca d'Italia) il Responsabile della funzione riferisce periodicamente, per gli aspetti di competenza, agli organi aziendali della Capogruppo in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del relativo sistema dei controlli interni (*Criterio applicativo 7.C.5 lett. d*). In tale ambito ha verificato altresì, secondo il piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile (*Criterio applicativo 7.C.5., lett. g*). Le relazioni predisposte periodicamente sono trasmesse ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Rischi, che di norma si riunisce con cadenza mensile in concomitanza con le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché alla Direzione Generale (*Criterio applicativo 7.C.5 lett. f*). E' previsto espressamente nel Regolamento del Comitato Rischi che la funzione di revisione interna informi tempestivamente il Comitato su ogni violazione o carenza rilevante riscontrata (ad es., violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche). Tutto ciò in conformità con le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia che regolano la materia (*Criterio applicativo 7.C.5. lett. e, f*).

Nell'esercizio del proprio ruolo il Responsabile della funzione di internal audit ha accesso diretto a tutte le informazioni necessarie allo scopo e ha a disposizione adeguate risorse economiche attivabili in autonomia in coerenza con la Circolare 285/2013 della Banca d'Italia (*Criterio applicativo 7.C.5 lett. c*).

La funzione di internal audit non è stata affidata a un soggetto esterno all'Emittente, né nel suo complesso né per segmenti di operatività. (*Criterio applicativo 7.C.6.*).

11.3. Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

Il “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001” è inteso come l’insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla società al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto medesimo ed è stato approvato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione al fine di adeguarne i contenuti ai provvedimenti di legge che, negli anni precedenti, hanno implementato il novero dei reati che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 (*art. 7 del Codice*).

La più recente attività di aggiornamento, approvata dal Consiglio con delibera del 10 dicembre 2013, del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 predisposto per le Banche e Società del Gruppo è stata effettuata in seguito a nuovi assetti organizzativi aziendali intervenuti e alle modifiche normative stabilite dalla Legge 190/2012.

Le funzioni di Organismo di Vigilanza e controllo di cui all’art. 6 del predetto D. Lgs. 231/2001 sono attribuite ad uno specifico Comitato di Vigilanza e Controllo, composto dai Consiglieri che fanno parte del Comitato Controllo Rischi, dal responsabile della Direzione Auditing di Gruppo, dal responsabile della Direzione Compliance di Gruppo. Ai lavori del Comitato partecipa altresì il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da questi designato.

Il Consiglio ha inoltre facoltà di integrare la composizione del Comitato con la nomina di uno o più professionisti esterni, ove particolari esigenze lo rendano opportuno anche il relazione a significativi mutamenti del quadro di riferimento.

Tutti gli elementi del Modello sono integrati nella normativa interna, puntualmente aggiornata, e compendati in un testo unico, che comprende:

- l’elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e delle aree a rischio di reato,
- il database dei rischi e dei controlli ai sensi del decreto medesimo,
- i protocolli operativi,
- il Codice comportamentale del Gruppo Credito Valtellinese,
- il Documento per la formazione del personale e il Codice disciplinare,
- la clausola integrativa dei contratti con soggetti terzi,
- il Regolamento del Comitato di Vigilanza e Controllo,
- il Manuale degli strumenti per l’attività di verifica ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 può essere consultato alla pagina web www.gruppocreval.com Sezione Governance ove sono anche disponibili la composizione dell’Organismo di vigilanza e il Codice di comportamento aziendale.

Al fine di assegnare al Comitato le risorse finanziarie adeguate al corretto svolgimento delle proprie funzioni, nell’ambito del budget aziendale che fa capo alla Direzione Compliance, è stato istituito apposito capitolo di spesa denominato “Consulenze organismo di vigilanza 231” con una dotazione di euro 55.000 oltre Iva.

11.4. Società di revisione

Su proposta motivata del Collegio Sindacale, l’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2012 ha deliberato di conferire alla società KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti per nove esercizi consecutivi a decorrere dal 2012, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 58/1998.

11.5. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali

La dott.ssa Simona Orietti, Responsabile della Direzione Amministrazione e Bilancio della Società, è stata nominata Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dal Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2011.

Simona Orietti, laureata in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, al Gruppo Credito Valtellinese dal 1998, ha maturato una significativa esperienza professionale e direttiva nell'area contabilità e amministrazione del Gruppo.

Ai sensi dello Statuto della società, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, deve avere maturato un'esperienza professionale direttiva nei settori della contabilità e amministrazione per almeno cinque anni nell'ambito della Società o del Gruppo di appartenenza della stessa, oppure nell'ambito di altre Società quotate, o di Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che operano nel settore bancario, finanziario, assicurativo.

Al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge. Per la gestione efficace del processo di governance dell'area amministrativa e contabile, così come descritto nella sezione dedicata al processo di informativa finanziaria, esso si avvale di un'unità di supporto costituita nella Direzione Amministrazione e Bilancio della Società, nonché della collaborazione e del supporto di altre strutture aziendali di Gruppo. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha a disposizione adeguate risorse economiche attivabili in autonomia per l'esercizio dei compiti ad esso conferiti.

11.6 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Le modalità di coordinamento tra vari i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Consiglio di Amministrazione, Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, Comitato Rischi, Responsabile della funzione di internal audit, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi, Collegio Sindacale) sono specificate nell'ambito del "Documento di coordinamento dei controlli" approvato dal Consiglio di Amministrazione, che definisce le linee guida e regolamenta, tenendo conto del principio di proporzionalità, il disegno e il funzionamento del sistema dei controlli interni di Gruppo e di banca (*Principio 7.P.3*). Esso rappresenta la "cornice generale" di riferimento del sistema dei controlli aziendali al cui interno si innestano specifiche regolamentazioni aziendali che integrano e completano la descrizione del sistema stesso.

Nello specifico, per assicurare una corretta interazione tra tutte le funzioni e organi con compiti di controllo, evitando sovrapposizioni o lacune, il "modello di coordinamento e collaborazione" di Banca e di Gruppo si compone dei seguenti elementi:

- chiara attribuzione dei compiti e delle responsabilità al fine di evitare aree di potenziale sovrapposizione;
- modalità di collaborazione e di coordinamento nell'ambito del sistema dei controlli interni, che hanno l'obiettivo di favorire la corretta interazione tra le diverse funzioni/organi con compiti di controllo e tra queste/i e gli organi aziendali e che rappresentano parametri di integrazione nell'ambito del processo di gestione dei rischi; ferme restando le attribuzioni previste dalla legge per le funzioni di controllo, le modalità di collaborazione e di coordinamento sono tali da non alterare, anche nella sostanza, le responsabilità primarie degli organi aziendali sul sistema dei controlli interni;

- flussi informativi tra le diverse funzioni/organi e tra queste/i e gli organi aziendali; essi sono intesi sia come definizione di regole generali valide per i flussi nel sistema dei controlli interni, sia come puntuale individuazione dei flussi informativi tenuto conto della loro rilevanza per la concreta realizzazione del “modello di coordinamento e collaborazione” e per la corretta assunzione di decisioni consapevoli e condivise.

Sulla base di quanto sopra descritto il Documento di coordinamento dei controlli, in linea con il disposto normativo relativo alla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, definisce i seguenti ambiti:

- il complessivo assetto del sistema dei controlli interni di Gruppo e di Banca fornendo una rappresentazione organica dei principi e delle regole che caratterizzano le modalità di impianto, funzionamento e, conseguentemente, di aggiornamento e valutazione del sistema medesimo, unitamente alla definizione dei principali compiti e responsabilità delle funzioni e organi con compiti di controllo;
- i flussi informativi tra le diverse funzioni/organi e tra queste/i e gli organi aziendali;
- le modalità di collaborazione e coordinamento tra le diverse funzioni/organi con compiti di controllo ove gli ambiti di controllo consentano di sviluppare sinergie o presentino aree di potenziale sovrapposizione.

In considerazione del principio di specializzazione funzionale che presiede l'organizzazione del Gruppo Credito Valtellinese e la forte coesione che caratterizza i legami tra le varie unità dello stesso, il Documento è valido per tutte le componenti del Gruppo.

Sempre in tema di coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, al Collegio Sindacale, è assicurata assidua comunicazione e collaborazione da parte dell'Internal Audit anche attraverso la partecipazione congiunta alle riunioni del Comitato Rischi.

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

La materia è principalmente regolamentata dall'art. 2391 bis c.c., in base al quale gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino “la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate” realizzate direttamente o tramite società controllate. L'organo di controllo è tenuto a vigilare sull'osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

La Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, in attuazione della delega contenuta nell'art. 2391-bis codice civile, ha approvato il “Regolamento in materia di Operazioni con Parti Correlate”, successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, che definisce i principi generali cui devono attenersi le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nella fissazione delle regole volte ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

Successivamente, con provvedimento in data 12 dicembre 2011 la Banca d'Italia ha introdotto il nuovo Titolo V, Capitolo 5, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 in materia di “Attività di Rischio e Conflitti di Interesse nei confronti di Soggetti Collegati” che si affianca, con riguardo alle società quotate ed emittenti diffuse, alla summenzionata disciplina in materia di operazioni con parti correlate adottata dalla Consob.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob, in data 9 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese, previo parere favorevole di un comitato appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, aveva originariamente approvato le “Procedure relative alle operazioni con parti correlate” (“Procedure OPC”).

Successivamente, in recepimento della Disciplina dei Soggetti Collegati Bankit, in data 12 giugno 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo documento, “Procedure relative alle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi - giugno 2012”, che a partire dal 31 dicembre 2012, ha sostituito le precedenti Procedure Creval OPC 2010.

Le disposizioni sono in vigore dal 31 dicembre 2012; il Consiglio di Amministrazione ha approvato un aggiornamento in data 11 ottobre 2016.

Le Procedure OPC stabiliscono nel dettaglio gli obblighi procedurali e informativi cui la Banca è tenuta nell'ambito della gestione delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o attraverso società controllate. In particolare, le Procedure OPC:

- a) identificano le operazioni di maggiore rilevanza;
- b) identificano i casi di esclusione parziale o integrale dell'applicazione delle procedure deliberative (operazioni di importo esiguo, operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, operazioni alle quali si applica anche l'art. 136 TUB);
- c) escludono dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento Consob OPC le operazioni poste in essere con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate a condizione che non vi siano interessi significativi di altre parti correlate.

54

Le Procedure OPC prevedono altresì l'individuazione di soluzioni operative idonee ad una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.

Per quanto invece attiene all'operatività infragruppo, le relazioni tra le società del Gruppo sono instaurate nell'ambito di un consolidato modello organizzativo - come ampiamente illustrato nella presente Relazione - in base al quale ciascuna entità giuridica è focalizzata in via esclusiva sullo specifico core-business, in un'ottica industriale che consenta una gestione efficace ed efficiente delle complessive risorse del Gruppo.

La definizione dei rapporti contrattuali infragruppo, l'approvazione e l'eventuale modifica delle relative condizioni economiche sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Per le operazioni di maggiore rilevanza, come definite nel predetto Regolamento, realizzate nel corso dell'esercizio, sono stati applicati gli obblighi informativi previsti dalle Procedure OPC.

Come dinanzi anticipato, la Banca d'Italia ha quindi emanato in data 12 dicembre 2011 il IX aggiornamento della circolare 263 del 27 dicembre 2006 che introduce nuove disposizioni in materia di vigilanza prudenziale per le banche prevedendo - fra le altre - una nuova e specifica normativa in relazione alle attività di rischio ed ai conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati. Tale normativa si affianca a quanto previsto da Consob, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, con il "Regolamento Operazioni con Parti correlate" emanato, e successivamente modificato, con delibera 17221 del 12 marzo 2010.

13. NOMINA DEI SINDACI

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto sociale il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale l'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che consentano l'identificazione dei depositanti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Nel caso in cui alla data di scadenza dei predetti termini sia stata depositata una sola lista, oppure soltanto liste presentate da Soci che, in base a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale termine. In tal caso, la quota di partecipazione sopra indicata è ridotta alla metà.

Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati superiore a due dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che un candidato nella sezione della lista relativa ai candidati sindaci effettivi appartenga al genere meno rappresentato.

Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente nonché dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.

Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, non sono ammesse in votazione. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente, nonché alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Ogni Socio può votare una sola lista.

All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a** nel caso in cui non sia presentata o ammessa - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 31, comma 9, con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento delle Assemblee, nell'ambito delle candidature che siano state presentate dagli Azionisti almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 5;
- b** nel caso in cui siano presentate due o più liste:
 - i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;
 - ii) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, anche indirettamente, con i Soci che hanno presentato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;
 - iii) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Sindaci effettivi e/o supplenti da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, risulteranno eletti tutti i candidati della predetta lista ed i restanti Sindaci saranno tratti dalla successiva lista per numero di voti ottenuti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella singole sezioni della lista stessa. Nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Sindaci da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, i restanti Sindaci saranno tratti dalla terza lista più votata, poi, se del caso, dalla quarta e quindi da quelle che risultano via più votate, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;
 - iv) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci;
- c** qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie -, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi e Sindaci supplenti rispettivamente i candidati indicati nella prima e nella seconda sezione della lista; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo numero progressivo della lista.

Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate ed ammesse, di maggioranza oppure di minoranza, sia inferiore a quello dei Sindaci da eleggere, i restanti Sindaci sono eletti, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 31, comma 9, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare. Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui al presente articolo per l'elezione dei Sindaci, la composizione del Collegio Sindacale non risulti conforme a quanto previsto all'articolo 31, comma 9, il Sindaco della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che risulterebbe eletto in virtù dei richiamati criteri, contraddistinto dal numero progressivo più alto e non appartenente al genere meno rappresentato, sarà sostituito dal successivo candidato avente tale requisito e tratto dalla medesima lista.

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione del meccanismo di cui al precedente comma non sia possibile procedere all'elezione dei Sindaci in possesso dei necessari requisiti per completare la composizione del Collegio Sindacale prevista dal presente Statuto, oppure in caso di non possibilità di applicazione del meccanismo stesso, vi provvederà l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei Soci presenti sostituendo uno o più Sindaci che risulterebbero eletti in virtù dei criteri sopra previsti, partendo dal Sindaco con il numero progressivo più alto della lista che ha ottenuto il minor numero di voti.

In caso di presentazione di almeno due liste, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo numero progressivo della lista di minoranza, vale a dire la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti.

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Sociale nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi.

Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'Assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza, dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto dinanzi indicato, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima Assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.

Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Sindaci, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente articolo 31, comma 9, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo:

- a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, oppure da votazione in assenza di liste o in caso di integrazione dei componenti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 32, comma 8, lett. a);
- b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco tratto da una lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avvengono con votazione a maggioranza relativa, scegliendo tali soggetti, ove possibile e secondo l'ordine progressivo, tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure, in mancanza, tra i candidati che erano stati indicati nella successiva lista di minoranza per voti ottenuti, purché questi abbiano confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione la propria candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali;
- c) ove non sia possibile procedere come indicato al punto precedente, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avvengono con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 32, comma 8, lett. a), oltre che nel rispetto dei principi espressi della disciplina normativa e regolamentare vigente.

14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Le informazioni riguardanti la composizione del Collegio sindacale in carica al 31 dicembre 2016 sono riportate nella TABELLA 3 in appendice.

Il Collegio è stato nominato sulla base di tre liste, secondo le modalità previste dallo Statuto sociale in vigore a quella data.

Lista n. 1 - INNOVAZIONE E TRADIZIONE presentata da n. 28 Soci, complessivamente rappresentanti n. 26.093.098 azioni, corrispondenti allo 2,353% del capitale sociale del Credito Valtellinese, i cui candidati sono di seguito elencati, nel medesimo ordine progressivo indicato nella lista.

Sindaci Effettivi

- 1** Luca Francesco Franceschi nato a Milano il 23.03.1972
- 2** Giuliana Pedranzini nata a Bormio (SO) il 06.03.1956
- 3** Stefania Campidori nata a Lecco il 31.05.1968

Sindaci Supplenti

- 1** Edoardo Della Cagnoletta nato a Sondrio il 18.01.1960
- 2** Anna Valli nata a Teglio (SO) il 02.12.1973

Lista n. 2 - GOCREDITO presentata da n. 9 Soci, complessivamente rappresentanti n. 4.246.807 azioni, corrispondenti allo 0,382% del capitale sociale del Credito Valtellinese, i cui candidati sono di seguito elencati, nel medesimo ordine progressivo indicato nella lista.

Sindaci Effettivi

- 1** Luca Valdameri nato a Milano il 13.11.1968
- 2** Cristina Nava nata a Lecco il 14.12.1965
- 3** Luca Marvaldi nato a Sanremo (IM) il 06.03.1971

Sindaci Supplenti

- 1** Franco Edoardo Guffanti nato a Milano il 23.05.1972
- 2** Giacomo Succi nato a Milano il 08.08.1968

Lista n. 3 - CREVALITALIA presentata da n. 33 Soci, complessivamente rappresentanti n. 3.997.084 azioni, corrispondenti allo 0,360% del capitale sociale del Credito Valtellinese, i cui candidati sono di seguito elencati, nel medesimo ordine progressivo indicato nella lista.

Sindaci Effettivi

- 1** Angelo Garavaglia nato a Rho (MI) il 24.03.1947
- 2** Maria Letizia Pesce nata a Pesaro (PU) il 21.07.1968
- 3** Francesco Forte nato a Roma il 11.07.1968

Sindaci Supplenti

- 1** Giorgio Sangiorgio nato a Catania (CT) il 03.05.1966
- 2** Manuela Ornella Cane nata a Torino il 09.11.1967

Il Collegio è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2016 per il triennio 2016 - 2018 e scadrà con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018.

Esso risulta così composto:

- Angelo Garavaglia, Presidente del Collegio Sindacale; tratto dalla lista n. 3 CREVALITALIA, che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti in Assemblea;
- Giuliana Pedranzini e Luca Francesco Franceschi, Sindaci effettivi; tratti dalla lista n. 1 INNOVAZIONE E TRADIZIONE, che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea;
- Sindaci supplenti sono stati nominati Edoardo Della Cagnoletta, tratto dalla lista n. 1 INNOVAZIONE E TRADIZIONE, e Giorgio Sangiorgio, tratto dalla lista n. 3 CREVALITALIA.

Tutti i componenti il Collegio Sindacale sono laureati in Economia e Commercio ed iscritti al registro dei revisori contabili. Inoltre, i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di professionalità previsti per i soggetti che svolgono funzioni di controllo in banche dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza.

Il curriculum vitae dei componenti del Collegio Sindacale è disponibile sul sito internet della banca www.gruppocreval.com Sezione Governance - Collegio Sindacale.

Nel corso del 2016 si sono tenute 52 tra riunioni e verifiche del Collegio Sindacale (di cui 36 riunioni collegiali e 16 verifiche in collaborazione con il Servizio Supporto Audit Territoriale, a cui partecipa un solo Sindaco su mandato del Collegio Sindacale). La partecipazione è stata assicurata da tutti i membri del Collegio al 100%.

Per l'esercizio in corso il Collegio Sindacale ha previsto un numero minimo di 16 riunioni, di cui 2 già tenute, oltre alle verifiche già in programma presso le filiali.

Il Collegio Sindacale ha formalizzato la valutazione dell'indipendenza dei propri membri ai fini della predisposizione della presente Relazione secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice (*Criterio applicativo 8.C.1.*).

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 58/1998 nei confronti di tutti i componenti del Collegio Sindacale e ha preso atto, nonché condiviso, le valutazioni dell'organo di controllo in relazione all'indipendenza dei propri componenti.

Al riguardo si segnala che il Collegio Sindacale ha valutato sussistere il requisito di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina anche in capo al Presidente, dott. Angelo Garavaglia, e ciò a prescindere dalla circostanza che egli, come già noto al mercato, ricopre il ruolo di sindaco effettivo di Credito Valtellinese dall'anno 2004. Il Collegio ha infatti ritenuto di dover comunque privilegiare, nelle circostanze, anche quale indice di indipendenza del dott. Garavaglia, l'impulso all'attività del Collegio Sindacale fornito dal medesimo, secondo criteri di rigore e di equidistanza, nel corso degli anni e ciò al di là del mero dato rappresentato dal numero di anni di mandato. Avuto riguardo più alla sostanza che alla forma, il Collegio ha valutato, nel concreto, gli effettivi rapporti intrattenuti dal suo Presidente con la Società e le relative modalità di esercizio della sua funzione, caratterizzata da piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento nel valutare l'operato del management. Inoltre, il Collegio ha ritenuto che, rispetto alla mera durata della carica, debba essere favorevolmente valutata, al fine di consentire una più efficace attività del Collegio per l'espletamento delle sue attività, l'importanza dell'ampia conoscenza maturata dal dott. Garavaglia sul Gruppo Credito Valtellinese. Il Collegio Sindacale ha dunque ritenuto, limitatamente alla durata del mandato dei componenti del Collegio Sindacale, di disapplicare il criterio applicativo 3.C.1, lett. e), del Codice di Autodisciplina, richiamato, per i Sindaci, dal criterio applicativo 8.C.1..

Il Collegio Sindacale partecipa al piano formativo di Board Induction approvato dal Consiglio di Amministrazione, volto a realizzare azioni periodiche di aggiornamento e approfondimento sull'operatività bancaria e,

in particolare, in tema di rischio e controllo. (*Criterio applicativo 2.C.2.*).

In linea quanto raccomandato nel Codice di Autodisciplina per la corporate governance delle società quotate e con le disposizioni del Testo Unico Bancario (art. 136), fermi gli altri obblighi previsti dal Codice civile, i Sindaci sono tenuti ad informare tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del Consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse (*Criterio applicativo 8.C.3.*).

Il Collegio Sindacale nel corso dell'esercizio ha vigilato sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'Emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la funzione di internal audit e di compliance nonché con il Comitato Rischi mediante riunioni periodiche. (*Criteri applicativi 8.C.4. e 8.C.5.*).

15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La Banca ha istituito un'apposita sezione bilingue all'interno del proprio sito internet, all'indirizzo www.gruppocreval.com facilmente individuabile e accessibile, nella quale sono messe a disposizione tutte le informazioni che rivestono rilievo per gli azionisti, per un esercizio consapevole dei propri diritti (*Criterio applicativo 9.C.1.*).

La gestione delle relazioni con gli azionisti rientra tra le attività del Servizio Investor e media relations. L'investor relations manager è stato identificato nella Responsabile del Servizio Investor e media relations, Sig.ra Tiziana Camozzi (*Criterio applicativo 9.C.1.*).

16. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c) TUF)

L'Assemblea, regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto sociale, obbligano i Soci anche se assenti o dissenzienti.

Diritti dei Soci

Hanno diritto di intervenire nelle Assemblee i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento delle Assemblee. La delega può essere notificata anche mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

E' previsto che i Soci possano partecipare alle adunanze assembleari anche mediante sistemi di comunicazione a distanza, a condizione che detti sistemi consentano la partecipazione, l'esercizio del voto e la tutela della segretezza, laddove necessario.

I Soci, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, possono fare domanda di convocare l'Assemblea indicando gli argomenti da trattare.

I Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, oppure presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge.

Poteri dell'assemblea

Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria assume le seguenti determinazioni:

- a** approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le politiche di remunerazione e incentivazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- b** delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i criteri e i limiti per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla disciplina normativa e regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;
- c** delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'eventuale fissazione di un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore al 100% (rapporto di 1:1) e comunque nel rispetto (i) della disciplina normativa e regolamentare pro tempore vigente e (ii) dei quorum deliberativi di cui all'articolo 13, comma 2 dello Statuto;
- d** delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale deroga al limite previsto dalla disciplina normativa e regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei quorum deliberativi di cui all'articolo 13 comma 2 dello Statuto;
- e** autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consi-

glio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla disciplina normativa e regolamentare applicabile.

Quorum costitutivi e deliberativi

Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in un'unica convocazione, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto, per la validità della costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applicano le maggioranze previste dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in ordine alle proposte del Consiglio di Amministrazione riguardanti l'eventuale fissazione di un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore al 100% (rapporto di 1:1) e l'eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione saranno approvate quando: (i) l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale presente in assemblea; oppure (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale presente in assemblea, qualunque sia il quorum con cui la stessa è stata costituita.

Regolamento assembleare

Il regolamento dell'Assemblea ha il fine di garantire un ordinato svolgimento delle assemblee in un contesto di reciproco riguardo ed equilibrio tra le aspettative di salvaguardia degli interessi e dei diritti dei Soci e istanze di efficienza e funzionalità dell'attività deliberativa (*Criterio applicativo 9.C.3.*). Detto documento, nella versione da ultimo aggiornata con delibera dell'Assemblea degli azionisti del 29 ottobre 2016, è a disposizione dei soci, anche sul sito internet della Banca all'indirizzo www.gruppocreval.com alla Sezione Governance.

Il Regolamento assembleare prevede che ogni legittimato all'intervento ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte. La richiesta di intervento può essere formalizzata solo dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno e purché prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta stessa.

Qualora per la richiesta di intervento si utilizzino sistemi elettronici, di ciò e delle modalità di utilizzo verrà data preventiva comunicazione all'avvio dei lavori assembleari. (*Criterio applicativo 9.C.3.*)

Di norma, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presenziano alle assemblee della società. Sono illustrate, nei termini e con le modalità previste dalla vigente disciplina, relazioni ed informative sui punti all'ordine del giorno, corredate da ogni utile informazione ed approfondimento che consentano di assumere, con cognizione di causa, le opportune decisioni di competenza assembleare. (*Criterio applicativo 9.C.2.*)

E' stato riferito ai Soci, da parte del Presidente del Comitato per la Remunerazione, sulle modalità di esercizio delle funzioni del Comitato stesso. (*Commento all'art. 6 del Codice.*)

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni nella capitalizzazione di mercato delle azioni della società né modifiche nella composizione della compagine sociale tali da indurre il Consiglio di Amministrazione a valutare l'opportunità di proporre all'Assemblea modifiche statutarie inerenti le percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze (*Criterio applicativo 9.C.4.*)

17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a) TUF)

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è stato istituito oltre ai richiamati Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina anche il Comitato OPC (operazioni parti correlate) che ha i compiti e le funzioni ad esso affidati dalle Procedure Creval OPC in materia di Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Banca, anche per il tramite di sue società controllate. Il Comitato, istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca, è costituito da tre amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza indicati nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Banca aderisce ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, del TUF.

Con la medesima deliberazione il Consiglio di Amministrazione della Banca ha individuato il Presidente del Comitato OPC.

Alla data del 31 dicembre 2016 sono membri del Comitato OPC i signori Alberto Sciumè (Presidente), Paolo Stefano Giudici, Tiziana Mevio.

TABELLE

TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI AL 31/12/2016

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

	N° azioni	% rispetto al capitale s.	Quotato/ non quotato	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie	1.108.872.369	100%	MTA	Tutte le azioni ordinarie conferiscono i medesimi diritti, amministrativi e patrimoniali
Azioni a voto multiplo	-	-	-	-
Azioni con diritto di voto limitato	-	-	-	-
Azioni prive del diritto di voto	-	-	-	-
Altro	-	-	-	-

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

(attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)

	Quotato / non quotato	N° strumenti in circolazione	Categoria di azioni al servizio della conversione / esercizio	N° azioni al servizio della conversione / esercizio
Obbligazioni convertibili	-	-	-	-
Warrant	-	-	-	-

TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina	In carica dal	In carica fino a	Lista	Esec	Non esec.	Indip. da Codice	Indip. da TUF	N. altri incarichi (***)	(*)	Comitato Controllo e Rischi		Comitato Remun.		Comitato Nomine		Comitato Esecutivo	
													(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)
P	Miro Fiordi	1956	2010	23/04/2016	31/12/2018	M		X				21/21							8/9	P
VP	Michele Colombo	1963	2000	23/04/2016	31/12/2018	M	X					21/21							5/6	P
A	Elena Beccalli	1973	2016	23/04/2016	31/12/2018	M		X	X	X		15/15	9/9	P						
A	Mariaros Borroni	1960	2013	23/04/2016	31/12/2018	M		X	X	X		19/21			6/6	P	9/9	M		
A	Isabella Bruno Tolomei Frigerio	1963	2012	23/04/2016	31/12/2018	M		X			2	20/21			2/2	M			1/4	M
A	Gabriele Cogliati	1952	2006	23/04/2016	31/12/2018	M	X				1	21/21							8/9	M
A	Giovanni De Censi	1938	2003	23/04/2016	31/12/2018	M	X				1	20/21							9/9	M
A	Flavio Ferrari	1955	2016	23/04/2016	31/12/2018	m		X				14/15								
A	Maria Elena Galbiati	1947	2016	23/04/2016	31/12/2018	M		X	X	X		14/15			4/4	M	4/4	P		
A	Paolo Stefano Giudici	1965	2010	23/04/2016	31/12/2018	M		X	X	X		21/21	14/14	M	2/2	M				
A	Gionni Gritti	1961	2013	23/04/2016	31/12/2018	M	X					20/21							9/9	M
A	Livia Martinelli	1958	2013	29/10/2016	31/12/2018	M	X				1	8/8							2/2	M
A	Tiziana Mevio	1954	2016	23/04/2016	31/12/2018	m		X	X	X		15/15					4/4	M		
A	Paolo Scarallo	1950	2010	23/04/2016	31/12/2018	M		X			1	21/21							6/7	M
A	Alberto Sciumè	1949	2016	23/04/2016	31/12/2018	M		X	X	X	1	14/15	8/9	M	4/4	M				

AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

A	Paolo De Santis	1955	2007	27/04/2013	26/04/2016	Unica			X	X		5/6							3/3	M
A	Antonio Leonardi	1944	2013	27/04/2013	26/04/2016	Unica		X		X		6/6					5/5	P		
A	Livia Martinelli	1958	2013	27/04/2013	26/04/2016	Unica		X	X	X	1	6/6	5/5	M						
A	Francesco Naccarato	1967	2013	27/04/2013	26/04/2016	Unica		X	X	X		6/6	5/5	P						
A	Valter Pasqua	1947	2006	27/04/2013	26/04/2016	Unica		X	X	X		5/6					5/5	M		
VP	Alberto Ribolla	1957	2004	23/04/2016	29/07/2016	M						9/12							3/3	VP

Quorum richiesto – ai sensi dello Statuto vigente alla data dell'Assemblea del 23 aprile 2016 - per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure almeno 400 Soci

N. riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 21 **CCR: 14** **CR: 6** **CN: 9** **CE: 9**

NOTE:

I simboli di seguito indicati devono essere inseriti nella colonna "Carica":

• Questo simbolo indica l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

() Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell'emittente (Chief Executive Officer o CEO).

° Questo simbolo indica il Lead Independent Director (LID).

* Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA dell'emittente.

** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore ("M": lista di maggioranza; "m": lista di minoranza; "CdA": lista presentata dal CdA).

*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.

(*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).

(**). In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all'interno del Comitato: "P": presidente; "M": membro

TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

COLLEGIO SINDACALE										
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina*	In carica dal	In carica fino a	Lista **	Indip. da Codice	Partecipazione alle riunioni del Collegio***	Numero altri incarichi ****	
Presidente	Angelo Garavaglia	1947	2004	23/04/2016	31/12/2018	m	X	36/36	12	
Sindaco effettivo	Giuliana Pedranzini	1956	2013	23/04/2016	31/12/2018	M	X	36/36	3	
Sindaco effettivo	Luca Francesco Franceschi	1972	2016	23/04/2016	31/12/2018	M	X	25/25	8	
Sindaco supplente	Edoardo Della Cagnoletta	1960	2013	23/04/2016	31/12/2018	M	X		7	
Sindaco supplente	Giorgio Sangiorgio	1966	2016	23/04/2016	31/12/2018	m	X		8	

SINDACI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Sindaco effettivo	Luca Valdameri	1968	2013	27/04/2013	31/12/2015	UNICA	X	11/11	
Sindaco supplente	Anna Valli	1973	2013	27/04/2013	31/12/2015	UNICA	X		

Quorum richiesto – ai sensi dello Statuto vigente alla data dell'Assemblea del 23 aprile 2016 - per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure almeno 400 Soci

Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 36

NOTE:

* Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel collegio sindacale dell'emittente.

** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun sindaco ("M": lista di maggioranza; "m": lista di minoranza).

*** In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del collegio sindacale (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).

**** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato ai sensi dell'art. 148-bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob. L'elenco completo degli incarichi è pubblicato alla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob.

ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE DAI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO CREDITO VALTELLINESE, NONCHÉ IN SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI ANCHE ESTERI, IN SOCIETÀ FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI – ALLA DATA DI APPROVAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE

Amministratore	Carica	Società	Appartenenza al Gruppo bancario Credito Valtellinese
Giovanni De Censi	Amministratore	I.C.B.P.I. S.p.A.	
	Presidente Consiglio di Amministrazione	Ferfina S.p.A.	
Isabella Bruno Tolomei Frigerio	Membro Consiglio di Sorveglianza	Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.	
Gabriele Cogliati	Vice Presidente	Creval Sistemi e Servizi Soc. Cons. P.A.	X
Livia Martinelli	Sindaco	SOL S.p.A.	
Paolo Scarallo	Consigliere	Credito Siciliano S.p.A.	X
Paolo Scarallo	Presidente	Credito Siciliano S.p.A.	X
Alberto Sciumè	Presidente	Global Assicurazioni S.p.A.	X

Credito Valtellinese

**Politiche interne in materia
di controlli sulle attività di rischio
e sui conflitti di interesse
nei confronti di Soggetti Collegati
del Gruppo Bancario
Credito Valtellinese**

Policy in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati del Gruppo bancario Credito Valtellinese

INDICE	PAGINA
1. Obiettivo e gestione del documento	72
2. Settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica che possono determinare conflitti di interesse	73
3. Ruoli e responsabilità in materia di operazioni con soggetti collegati	73
4. Esplicitazione del perimetro dei soggetti collegati	74
5. Censimento dei soggetti collegati	74
6. Operazioni con soggetti collegati	75
7. Operazioni di maggiore rilevanza	75
8. Operazioni di minore rilevanza	75
9. Operazioni di importo esiguo	76
10. Iter per l'esecuzione di operazioni con soggetti collegati	76
11. Istruttoria	76
12. Delibera	77
13. Operazioni poste in essere ai sensi dell'art. 136 tub	77
14. Delibere quadro	78
15. Casi e facoltà di esclusione	78
16. Flussi informativi	78
17. Flussi informativi verso la Capogruppo	78
18. Procedura informatica	79
19. Attività delle funzioni di controllo	79

1. OBIETTIVO E GESTIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento (di seguito “policy”) - predisposto sulla base delle disposizioni in materia di vigilanza prudenziale per le banche emanate dalla Banca d’Italia in relazione alle attività di rischio ed ai conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati, normativa questa che si affianca a quanto previsto dal “Regolamento Operazioni con Parti correlate” emanato dalla Consob - descrive, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d’interesse, nonché i presidi inseriti negli assetti organizzativi e nel sistema dei controlli interni per assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative.

La policy riassume altresì i principi e le regole applicabili alle operazioni con soggetti collegati che sono stati utilizzati per la redazione delle Procedure relative alle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi adottate, a decorrere dal 31 dicembre 2012, dalla Capogruppo Credito Valtellinese e successivamente dalle banche Credito Siciliano S.p.A. e Carifano S.p.A.

Il presente documento è applicabile e diffuso, per quanto di competenza, al Credito Valtellinese, alle Banche e alle Società del Gruppo Credito Valtellinese.

La policy viene sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti che compongono il Comitato OPC della Capogruppo.

La presente policy entra in vigore dal 31 dicembre 2015 e sostituisce la precedente versione approvata con decorrenza 31 dicembre 2012.

Detta policy viene comunicata all’assemblea dei soci e tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d’Italia ed è soggetta a revisione periodica con cadenza almeno triennale.

2. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI NATURA ECONOMICA CHE POSSONO DETERMINARE CONFLITTI DI INTERESSE

In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti d'interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di soggetti collegati qualificabili come imprese non finanziarie.

In particolare, oltre al rischio di credito, rientrano anche tutti quei rapporti commerciali che possono instaurarsi tra la banca e le aziende ad essa collegate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per fornitura di servizi, prodotti, locazioni, ecc.

3. RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, che svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali. Vengono quindi coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, la disciplina prevede che sia individuato un Comitato interno al Consiglio di Amministrazione, costituito da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, per le operazioni di minore rilevanza, mentre esclusivamente da Amministratori Indipendenti per operazioni di maggiore rilevanza.

Al Comitato degli Amministratori Indipendenti spetta in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti politiche e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati in merito all'interesse della Banca al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'esprimere analoghi pareri in fase di eventuale adozione delle cd. delibere quadro;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

Un ruolo rilevante è altresì attribuito al Collegio Sindacale, a cui spetta, in particolare:

la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità della presente policy e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;

la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali il Comitato abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

Nel caso in cui anche il parere del Collegio Sindacale fosse negativo, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il perfezionamento dell'operazione secondo le modalità previste nelle Procedure.

Infine, nell'ambito delle operazioni con Soggetti Collegati, Creval attribuisce al Servizio Normative Societarie della Direzione Compliance la funzione di coordinare le attività connesse alla gestione dell'iter deliberativo delle operazioni con Soggetti Collegati, nonché di assicurare la completezza delle informazioni fornite al Comitato ai fini dello svolgimento dei relativi adempimenti.

4. ESPLICITAZIONE DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

In conformità con quanto previsto dalle Autorità competenti, Creval si riferisce al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato nelle Procedure, intendendosi con tale espressione l'insieme delle parti correlate e dei relativi soggetti connessi. Si richiama che è dovere delle parti correlate comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza, che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Creval individua e pone in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (ex art. 136 del TUB). In particolare Creval, con la propria normativa interna, stabilisce la funzione competente ad individuare quelle relazioni intercorrenti fra la Capogruppo e le società del Gruppo dalle quali possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte Correlata o Soggetto Connesso.

Tale attività dovrà essere condotta - analogamente a quanto già effettuato in relazione al fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi - avvalendosi di tutte le informazioni disponibili, integrandole e raccordandole in modo da mantenere nel continuo una visione completa dei legami esistenti.

Il perimetro pertanto è stato individuato facendo riferimento:

- alle informazioni in possesso della Capogruppo;
- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali hanno reso e agli aggiornamenti che sono tenuti ad inviare senza indugio;
- alle necessarie informazioni richieste ai soggetti collegati in fase di apertura di nuovi rapporti;
- alle necessarie informazioni richieste ai soggetti collegati in fase di revisione dei contratti in essere, in particolare di quelli relativi a pratiche di affidamento e/o che richiedano la variazione delle condizioni applicate.

5. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

Creval censisce le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua i soggetti connessi, chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti nonché attraverso i questionari che periodicamente (almeno con cadenza semestrale) vengono inviati alle Parti Correlate per una verifica ed un aggiornamento dei Soggetti a loro connessi. E' cura della parte correlata tenere aggiornato Creval in ordine ad eventuali modifiche delle informazioni fornite.

Creval censisce, oltre agli stretti familiari di una parte correlata, anche gli affini fino al secondo grado e mantiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia, così come previsto dalla normativa vigente.

I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della disciplina in discorso cooperano con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, ponendo particolare cura all'individuazione dei relativi soggetti connessi.

6. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

In coerenza con il proprio profilo strategico e le proprie caratteristiche organizzative, il Gruppo bancario Credito Valtellinese intende mantenere il rischio verso soggetti collegati entro un livello complessivamente contenuto e limitato anche per le singole Banche.

La modesta propensione al rischio trova espressione nella misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

Tale misura, definita a livello sia individuale che consolidato, è stabilita nell'ambito del riesame annuale del RAF di Gruppo.

Per quanto riguarda la valutazione del merito di credito e la mitigazione dei rischi, vengono adottati i medesimi criteri e le medesime cautele che caratterizzano l'ordinario esercizio dell'attività creditizia secondo principi di prudenza e contenimento del rischio.

Qualora le operazioni con soggetti collegati comportino l'acquisizione di adeguate garanzie o l'utilizzo di altre tecniche di attenuazione dei rischi, esse sono prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il loro valore non è positivamente correlato con il merito di credito del prestatore.

Come previsto dalle citate Procedure, costituiscono operazioni con soggetti collegati le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- le operazioni effettuate tra componenti del Gruppo quando tra gli stessi intercorre un rapporto di controllo totalitario (anche congiunto);
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle Disposizioni di Vigilanza in materia di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragrupo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

- Operazioni di maggiore rilevanza
- Operazioni di minore rilevanza
- Operazioni di importo esiguo.

7. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Per operazioni di maggiore rilevanza si intendono le operazioni concluse con parti correlate e soggetti connessi in cui sia superata la soglia del 5% rispetto ai valori determinati da uno degli indici, applicabili a seconda della specifica operazione, come descritto nelle Procedure.

8. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Si considerano operazioni di minore rilevanza, le operazioni concluse con parti correlate e soggetti connessi, diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo, come descritto nelle Procedure.

9. OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Si considerano operazioni di importo esiguo - non sottoposte all'iter di esecuzione delle operazioni con soggetti collegati - quelle il cui controvalore è inferiore agli importi espressamente fissati nelle Procedure. L'Organo di controllo vigila su possibili elusioni della disciplina dovute a frazionamenti delle operazioni che consentano di beneficiare dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità, nonostante il valore complessivo delle stesse.

10. ITER PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

L'iter per l'esecuzione di operazioni con soggetti collegati viene dettagliato nelle Procedure. Qui di seguito vengono indicati le fasi ed i principi cui Creval si attiene.

11. ISTRUTTORIA

L'iter per l'istruttoria di operazioni con soggetti collegati viene dettagliato nel Manuale Operativo per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate in uso al Gruppo.

Ogniqualevolta Creval intenda porre in essere operazioni con soggetti collegati, la funzione aziendale competente alla gestione dell'operazione, dopo aver verificato che la controparte rientri fra i soggetti identificati nel suddetto perimetro, fornisce al Servizio Normative Societarie le informazioni necessarie per una valutazione condivisa al fine di identificare la tipologia di operazione e determinare lo specifico iter deliberativo da seguire.

Tale Servizio, sulla base delle informazioni assunte dalla Funzione aziendale competente alla gestione dell'operazione:

- acquisisce dal Responsabile dell'Operazione - in funzione del modello organizzativo definito nelle procedure - i necessari elementi per classificare un'operazione con Parti Correlate come ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, in funzione del modello organizzativo definito nelle Procedure;
- stabilisce, in conformità alle Procedure, la modalità da adottare per la gestione dell'operazione con Parti Correlate, qualora non ricompresa tra quelle escluse, in termini di maggiore o minore rilevanza e la conseguente competenza deliberativa determinata in base alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili nonché ai poteri interni attribuiti;
- raccoglie, con il supporto del Responsabile dell'Operazione, dati e informazioni complete sulle operazioni con soggetti collegati e trasmette le stesse al Comitato OPC affinché possa svolgere le attività di propria competenza così come individuate dalle Procedure.

76 Il Servizio Normative Societarie si attiva altresì per convocare il Comitato - laddove ne ricorrano i presupposti - ai fini del rilascio del parere previsto dalla disciplina.

Il Comitato, esaminata la documentazione messa a Sua disposizione dal Servizio, rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Solo in caso di operazioni di maggiore rilevanza:

- il Comitato (ovvero alcuni dei suoi componenti appositamente delegati), deve ricevere notizia tempestiva dell'avvio delle trattative. Il Comitato ha infatti facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria,

con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione medesima e alle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca;

- qualora il Comitato abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale.

In tale evenienza il Servizio Normative Societarie:

- rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
- trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dal Comitato e dal Collegio Sindacale.

12. DELIBERA

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato.

Quanto sopra in conformità con le citate Procedure.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste per le delibere illustrate nelle Procedure sono applicate alla proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

13. OPERAZIONI POSTE IN ESSERE AI SENSI DELL'ART. 136 TUB

Nel caso in cui un'operazione posta in essere con soggetti collegati, che siano esponenti bancari o soggetti ad essi riferibili, ricada anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, le disposizioni prevedono che per la stessa operazione:

- sia fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa al Comitato sui diversi profili oggetto di delibera (controparte, tipologia, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.);
- si attivi l'iter deliberativo stabilito dal citato articolo del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, e con il parere favorevole dei membri del Collegio Sindacale).

In tali fattispecie non è richiesto il parere preventivo e motivato del Comitato, essendo sufficiente che nel verbale di approvazione siano indicate le motivazioni in merito all'opportunità di compiere l'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In ogni caso al suddetto Comitato deve essere assicurato il completo flusso informativo in merito all'operazione effettuata.

14. DELIBERE QUADRO

Come previsto dalle Procedure, le delibere quadro devono rispettare i seguenti requisiti:

- validità annuale;
- determinazione di un ammontare massimo cumulativamente considerato, al fine di individuare la procedura deliberativa (operazioni di maggiore o minore rilevanza) da adottare;
- individuazione dei requisiti di omogeneità, determinatezza e specificità delle tipologie di operazioni da ricomprendere.

Dove un'operazione, seppure inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, essa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

15. CASI E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE

In coerenza con quanto disposto dalle vigenti discipline in materia, nelle Procedure vengono indicate le tipologie di operazioni per le quali è prevista l'esenzione o la deroga dagli obblighi procedurali sopra descritti:

- Operazioni di importo esiguo;
- Operazioni ordinarie;
- Operazioni con Società Controllate, tra Società Controllate o con Società Collegate;
- Operazioni concluse in caso d'urgenza.

16. FLUSSI INFORMATIVI

La gestione dei flussi informativi relativi alle operazioni con soggetti collegati viene dettagliato nel Manuale Operativo per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate in uso al Gruppo.

Il Servizio Normative Societarie assicura il coordinamento e la gestione dell'iter deliberativo delle operazioni con Soggetti Collegati e trasmette specifici flussi informativi ai soggetti di seguito indicati:

- a** Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il Dirigente Preposto);
- b** Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale delle Banche.

Le OPC di Minore Rilevanza sulle quali il Comitato OPC ha espresso parere non favorevole o Parere Condizionato sono singolarmente comunicate, non appena deliberate, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione (nel caso in cui il Cda non sia competente a deliberare).

Le OPC di Maggiore Rilevanza compiute in presenza di un parere condizionato sono portate almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea.

17. FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA CAPOGRUPPO

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle Attività di rischio, le applicazioni procedurali prevedono adeguati flussi informativi da parte della Banca e delle sue Società Controllate, sulle operazioni con Soggetti Collegati, sul limite massimo determinato per le eventuali Delibere-Quadro, nonché sul periodico utilizzo da parte delle singole componenti del Gruppo.

18. PROCEDURA INFORMATICA

Creval utilizza l'applicativo CLM (Client Links Map) contenente l'elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti ad esse connessi delle Società del Gruppo Creval a cui si applicano le Procedure, idonea a censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti e a registrare le relative modifiche.

Creval utilizza altresì l'applicativo MLP (Monitoraggio Limiti Prudenziali) che consente di monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

In tale modo la Capogruppo viene messa in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso soggetti collegati.

19. ATTIVITÀ DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO

Creval istituisce e disciplina processi di controllo idonei a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e verifica l'effettiva applicazione delle politiche interne per il tramite delle funzioni aziendali di controllo.

La funzione di Risk Management misura i rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle procedure e richiamati nella presente policy.

La funzione di Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, della procedura adottata ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi esterni ed interni.

L'Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e agli organi di vertice della Banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca o del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse suggerendo, se necessario, revisioni delle Procedure e policy interne al fine di rafforzare il presidio di tali rischi.

